

## 31.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                | PAG.             |                                                                   | PAG. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Missione . . . . .                                                                                                                                                                                             | 1763             | ANDREOTTI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i> . . . . . | 1773 |
| Disegno di legge ( <i>Seguito della discussione</i> ):                                                                                                                                                         |                  | BOTTA, <i>Relatore</i> . . . . .                                  | 1772 |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976 (606) . . . . . | 1763             | COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .                   | 1774 |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                           | 1763, 1770, 1774 | MELLINI . . . . .                                                 | 1791 |
|                                                                                                                                                                                                                |                  | ORSINI GIANFRANCO . . . . .                                       | 1794 |
|                                                                                                                                                                                                                |                  | PANNELLA . . . . .                                                | 1763 |
|                                                                                                                                                                                                                |                  | PINTO . . . . .                                                   | 1770 |
|                                                                                                                                                                                                                |                  | Proposte di legge ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .                   | 1763 |
|                                                                                                                                                                                                                |                  | Sul processo verbale:                                             |      |
|                                                                                                                                                                                                                |                  | PRESIDENTE . . . . .                                              | 1763 |
|                                                                                                                                                                                                                |                  | PANNELLA . . . . .                                                | 1763 |

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 11.**

REGGIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 ottobre 1976.

**Sul processo verbale.**

PANNELLA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, intendo solamente sottolineare in questa sede come l'accettazione pratica da parte mia e dei miei colleghi di gruppo delle modalità di voto adottate nella seduta del 22 ottobre non costituisce in alcun modo un precedente e non intendevamo che costituisse precedente per le votazioni future.

Questo perché sia chiara la motivazione della nostra condotta.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni il processo verbale si intende approvato.

(*E approvato*).

**Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento il deputato Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

COSTAMAGNA e QUIETI: « Estensione dell'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche in tutte le scuole di istruzione secondaria superiore » (672);

BANDIERA: « Integrazione dell'articolo 1, commi quinto e sesto, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 - Ruoli organici del personale della carriera direttiva civile dell'Amministrazione dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica » (673).

Saranno stampate e distribuite.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976 (*approvato dal Senato*) (606).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

È iscritto a parlare l'onorevole Pannella. Ne ha facoltà.

PANNELLA. Signor Presidente, colleghi e colleghe, signor Presidente del Consiglio, mi consentano una premessa non direttamente pertinente al tema che oggi affrontiamo, ma ad altro: quello cioè della persistente contemporaneità con l'Assemblea, ancora di riunioni di Commissioni che mi risultano, signor Presidente, in questo minuto, tuttora in corso. È un problema che ho sollevato a norma del quinto comma dell'articolo 30 del nostro regolamento, ben sapendo di sollevare un problema che in termini di prassi aveva trovato in passato e ha trovato fin qui in genere una soluzione diversa. La soluzione che mi è stata ricordata è quella secondo la quale le Commissioni possono godere dell'autorizzazione del Presidente a sedute contemporanee fino al momento del voto. Al momento del voto le Commissioni cessano i loro lavori, le interrompono per consentire ai parlamentari di venire a votare. Proprio su questa motivazione, quale che sia la situazione di questa mattina, io intendo elevare la mia protesta e dire con molta franchezza e pe-

sando bene le parole che, dal mio punto di vista di deputato (non di radicale, non c'entra questo) si tratta — chiedo scusa — di una procedura e di una prassi letteralmente e sostanzialmente aberranti. In questo modo si viene a svincolare il dibattito parlamentare dalla sua moralità, cioè quella delle sue naturali conclusioni e si arriva ormai al punto di teorizzare che il parlamentare deve venire in questa aula per non far altro che numero, non avendo partecipato al necessario momento formativo della volontà. Viene quindi a votare evidentemente su ordinazione o senza in coscienza avere compiuto i gesti regolamentarmente necessari, costitutivi stessi di una onesta volontà parlamentare, che presuppone di poter ascoltare, per poi dissentire o consentire. Di conseguenza, signor Presidente, anche tenendo conto dell'accoglienza pronta che ieri la Presidenza ha avuto del richiamo al quinto comma dell'articolo 30 del regolamento, non compio questa mattina un gesto che potrebbe far sorgere il dubbio che vi sia da parte mia cupidigia di essere ascoltato e che questa sia il motivo per cui pongo questi problemi. Ma devo dire che, se in futuro si ripresentassero queste occasioni, personalmente mi rifiuterei di parlare fino a quando si dovesse, in linea di diritto e di fatto, verificare la situazione per la quale anche un solo altro deputato, volendo ascoltarmi, magari per meglio criticarmi, ne fosse impedito perché destinato ad altra ed arbitraria funzione della Camera durante quelle ore.

Ho ciò premesso, signor Presidente, anche perché io ritengo che esistano cose sulle quali il Parlamento e il parlamentare devono tentare di essere unanimi, ma non per vuota prassi, non per inerzia, non perché questo sia facile; credo che, semmai, l'unità vera sia il momento più sofferto e importante, sia una conquista e non una abitudine. Sottolineando proprio questo, devo dire che ci troviamo oggi dinanzi ad una situazione che in qualche misura ripete i problemi che ho già esposti, e cioè dinanzi alla situazione del vuoto d'aula e della crisi delle nostre istituzioni.

Saremmo oggi, infatti, qui riuniti per compiere un rito di solidarietà nazionale, per compiere un rito di unità con chi ha sofferto, con chi è stato massacrato dalle calamità. Ebbene, noi — noi opposizione, noi, questa opposizione — abbiamo ritenuto di non poter votare, pur volendo, pur augurandoci che l'unità fosse conquistata, i

primi provvedimenti di questa estate. Noi li ritenevamo, infatti, frutto di una unità sentimentale, pasticciona come poi nei fatti si è rivelata. Era difficile in quel momento mancare a quel gesto, poteva sembrare anche mancare di sentimenti di umanità, poteva sembrare non sentire una solidarietà civilmente obbligata, essere settari e partigiani. Invece, compimmo quel gesto di rifiuto. Ne siamo stati purtroppo ripagati dallo svolgimento delle cose. Quelle leggi furono sbagliate, ancorché fosse unanimi o quasi unanimi, visto che noi non siamo — sembra — una parte politica ma, per voi, per la stragrande maggioranza di voi, una quasi-parte politica. Per l'onorevole Piccoli, non meno che per l'onorevole Natta, non meno che per altri settori di quest'Assemblea, noi siamo dei quasi-rappresentanti, dei quasi-democratici, dei quasi-gruppi, delle quasi-parti politiche. La fantasia ormai non ha più limiti. C'era l'arco costituzionale, è venuto poi fuori l'arco già-costituzionale, è venuto fuori l'arco dei partitissimi, adesso abbiamo l'arco delle astensioni; ma si è capito che non bastava, e adesso abbiamo l'arco delle varie e diverse astensioni, con l'aggiunta alle astensioni di favore dei voti a favore. Tutto questo perché? Consentitemi per una volta di mancare un po' alle mie abitudini — questo devo chiederlo — alla mia franchezza: non userò il termine non parlamentare che dovrei usare per dire in che cosa si risolvono queste procedure, solo per evitare che un « seccatore » — ecco la concessione semantica — o dei seccatori, o considerati tali, possano assicurare il loro contributo di critica, il loro contributo di consenso. Perché, in realtà, la cosa di cui si ha più paura è che da questi banchi venga il consenso, non il dissenso: è questa in realtà probabilmente la situazione nella quale ci veniamo a trovare, tanto che vi state costituendo sempre di più come il gruppo maggioritario e autoritario degli « unanimi » dei Parlamenti trascorsi. Esistono, devono esistere solamente gli unanimi del passato, che per 25 anni, ma non più oggi, sono stati i soli. Gli altri, i *parvenus* sospetti di nuova ricchezza, sospetti di incapacità di distinzione e di maleducazione vengono esclusi.

Noi siamo oggi grati alla sorte, alla singolare ventura che abbiamo di poter parlare alla presenza del Presidente del Consiglio e del ministro dell'interno. Credo che, nello stesso tempo, il riconoscimento della

buona ventura non mi esima *a priori* dal vedere in questo anche una soggettiva volontà di attenzione da parte del Presidente del Consiglio e dell'onorevole ministro dell'interno. Per tanto, li ringrazio per quell'eventuale pochissimo della loro presenza che sia stato determinato dall'attenzione agli interventi di questa parte.

Abbiamo, quindi, il problema di costruire (la vogliamo, lo possiamo?) la solidarietà nazionale. Possiamo chiedere — qui entriamo nel vivo — il sacrificio della *una tantum*, che poi è il sacrificio dell'*una perpetuum* se si continua in questo modo ad affrontare le situazioni sempre in modo straordinario, come altri colleghi hanno già accennato?

Se è possibile, noi vorremmo questa sera votare con voi. Ci sarà difficile, probabilmente perché è noto, anche, che noi qui sembra non si possa, votare; ripeto, non si possa più nemmeno materialmente, siamo impediti al voto (*Commenti all'estrema sinistra*). Noi siamo messi nella condizione, che rifiutiamo, caro collega, di impedire addirittura il voto ad altri, cosa che per noi è ancora più grave. Ritengo quindi che qui esista un problema di ordine, in questa aula, che deve essere assicurato; e se i questori non sono capaci di assicurarli, il problema è di questa aula, come continuo a dire dal 5 luglio. Per noi — ripeto — è ancora più grave rispetto a non potere votare il dover creare magari difficoltà ad altri colleghi nel votare.

Noi vorremmo comunque questa sera votare almeno moralmente; se potessimo, e se potremo votare, ci auguriamo di poter votare, questa sera, avendo raggiunto con voi questa unità. Quali sono le condizioni? Credo intanto che le condizioni consistano nella convinzione reciproca, nella chiarezza, di fare del bene nella direzione in cui tutti ci auguriamo di farlo, e di averne la capacità, e non solamente l'intenzione. Che cosa è accaduto, invece, con la legge precedente? Devo dire che quel giorno, in quella sagra dell'amore, dell'amicizia, passarono delle evidenze ai nostri occhi, così fallimentari che, con umiltà, pensammo di essere noi incapaci di comprendere. Come? tutti sapevamo e tutti sappiamo che in tema di calamità naturali, di scosse sismiche non si può mai parlare di una scossa principale senza pericoli ulteriori; avevamo avuto i recenti sismi di Ancona, e gli altri precedenti, eloquenti per loro che votavano poi proroghe, atti particolari: perché la ter-

ra non smette di tremare solo perché il Parlamento decide che forse non tremerà. Ebbene, si finalizzarono le spese pubbliche a favore del Friuli in opere di ricostruzione non antisismiche. Avete quindi sperperato miliardi, abbiamo aggiunto un momento di disperazione in più per le popolazioni friulane, che con gli assestamenti sismici, o le nuove scosse, hanno visto franare i miliardi, la solidarietà, l'intelligenza nazionale, ed in fondo anche il loro diritto ad essere assistite, governate in qualche misura dalla ragion comune, che è quella poi, e dovrebbe essere, del Governo e del Parlamento, come ragione più profonda che scaturisce — ecco! — dal dibattito, dal confronto di tutti, e non solo di alcuni, o di quelli di una sola regione.

Ci accingiamo a commettere lo stesso errore? Per il momento forse no, o almeno non di quella gravità, perché per fortuna stiamo oggi discutendo di una *una tantum*, di interventi straordinari; ed in questo senso noi comunque chiediamo che il « fondo » venga chiamato solo « fondo straordinario di solidarietà », e non « per la ricostruzione », o le altre cose. Non cominciamo involontariamente un giochetto delle tre carte; qui stiamo a raccogliere, o meglio a sanzionare la raccolta di fondi per un intervento straordinario di solidarietà. La ricostruzione, con il nostro dibattito di oggi, non c'entra affatto; perché voler chiamare questo, fondo di solidarietà, per la ricostruzione, ecc.? È una dizione che dovremo togliere, per chiarezza ed anche per omogeneità rispetto alle cose che abbiamo detto. Dicevo, quindi, che forse oggi dobbiamo guardarci dal commettere gli stessi errori, della stessa gravità del mese di luglio; ma ne possiamo pur commettere. Ed allora, anche in questo caso facciamo un invito, una preghiera laica — molto laica, ma anche molto preghiera — a tutti noi, al signor Presidente del Consiglio, al signor ministro dell'interno, perché non ci si abitui, non ci si rassegni a proseguire le nostre abitudini senza viverle, qualche volta, un momento almeno, nella riflessione. È possibile che tra i 14, 15 emendamenti che noi presentiamo ve ne siano di inessenziali, le cui finalità possano essere raggiunte attraverso strumenti diversi, che potremo anche, forse assieme individuare; il Governo potrà aiutarci in questo. Ma se per caso ci fossero, invece, degli emendamenti che hanno valore sostanziale per migliorare la legge, perché non esaminarli serenamente?

Perché questa storia che dobbiamo subito votare definitivamente perché altrimenti il Friuli soffre, e quindi non possiamo eventualmente aspettare otto giorni? Ci si farà carico del ritardo, si manderà per motociclista il decreto del Senato; il nostro Presidente certamente telefonerà subito al Presidente del Senato. Aspettare otto giorni per avere una legge migliore credo sia doveroso; perché otto giorni di ritardo, lì dove l'erogazione della spesa e la raccolta dei fondi sono comunque in corso — e noi non li impediremmo in questo modo — certamente non creerebbero inconvenienti; mentre le provvidenze, se fossero sbagliate, creerebbero inconvenienti non per otto giorni ma per un certo numero di mesi. Quindi è necessario capovolgere la prassi. Nei momenti di unità riflettiamo di più, non crediamola facile, superficiale: per questo — torno a pregare — il Governo deve aiutarci.

Se qualcuno di questi emendamenti vale per meglio garantire le finalità del Governo, del loro essere Governo, signor Presidente del Consiglio, signor ministro dell'interno li accolgano, non ci parlino di « raccomandazione » e consentano al Parlamento di votarli altrimenti, nella misura in cui è necessario un provvedimento legislativo e non solo amministrativo. Poi ci saremo tutti quali parte in causa, poiché fra otto giorni questa nuova legge così emendata potrà aver luogo.

Avendo la ventura di parlare fra gli ultimi è indubbio che sarebbe mancanza di responsabilità svolgere molti argomenti di merito sulla legge al nostro esame. Perché? Parliamoci con serietà e con franchezza! Da qualsiasi banco sia, quando un collega interviene, soprattutto nella situazione nella quale, purtroppo, gli interventi sono selezionati e caricati di responsabilità di gruppo, sull'intervento stesso si trasferisce la ricchezza di un determinato collettivo. Sarebbe presunzione e stupidità ritenere che alla fine di un dibattito, in termini di merito, tutte le cose importanti non siano già state dette dai banchi opposti ai nostri, dal centro, dal centro-sinistra. Molto viene detto qui senza differenze di gruppi, poiché esistono dati oggettivi, esiste la realtà del Friuli e tutte quelle cose sulle quali può anche far piacere parlare, per cercare di evocare che cosa vuol dire il Friuli, quella calamità, quella zona. Ma su questo, probabilmente noi possiamo esimerci per-

ché siamo già stati espressi dagli altri interventi.

Il dato che ci preoccupa è istituzionale ed anche specifico su questa legge che, in qualche misura, mi sembra abbastanza grave. Possiamo andare avanti — soprattutto voi colleghi comunisti, che date il massimo di apporti seri ed importanti a tutti i dibattiti, giorno dopo giorno, con la vostra serietà collettiva ed individuale — in questo modo, riducendoci ad una camera di espressione dei *cahiers de doléances* che stiamo redigendo? Tutti continuano a dire: « questo non va »; lo dicono i colleghi del Movimento sociale-destra nazionale, quelli dell'arco democristiano, lo dicono i colleghi repubblicani, i socialdemocratici, i liberali, per non parlare poi dei colleghi socialisti che stanno dando un contributo critico veramente notevole, da un po' di settimane, in questo Parlamento. Tutti ripetono queste litanie, ma poi finiscono col dire che voteranno a favore. Ma, qual è la funzione del Parlamento? È quello di ridursi, appunto, a soggetti dei *cahiers de doléances*, o ad esserne gli interpreti, oppure ancora ad essere coloro i quali danno ai *cahiers de doléances*, al posto del monarca, un esito ed una scelta? Tutti gli interventi dei compagni comunisti, e gli interventi degli altri si basano su « questo non va », « la finalizzazione manca », « abbiamo questi pericoli », « ieri si è fatto questo errore », « signor ministro, siamo insoddisfatti su questo poi si dice: *ergo* votiamo a favore », « *ergo* ci asteniamo favorevolmente ». No! Noi siamo pronti a votare a favore, ma siamo anche pronti a compiere il dovere di votare contro in questa situazione. Dei fatti come quelli dell'ACI, sul quale ci stanno dando continuamente spiegazioni successive, sono gravi, sono corrivi. È un inizio di sacco del Friuli. Per inavvertenza, per corriva adesione a situazioni passive e di inerzia dello Stato, non ci si può venire a dire che tutto è cambiato rispetto a quattro anni fa, perché questo carrozzone di regime l'ACI, non mi importa se radicalsocialista come tendenza, che ha o ha rischiato di avere 3 miliardi di *deficit*, nel frattempo ha potuto meccanizzarsi, mentre non ha potuto farlo la tesoreria. Cose queste che vorremmo comunque sapere dal Governo, e non dai corridoi, perché allora emergono le responsabilità delle mancate meccanizzazioni ed attrezzature di uno Stato che continua a spendere i suoi soldi ogni anno, nell'assistenza, nella scuola, e in tut-

to, finanziando queste spese con il denaro pubblico, finanziando la costituzione di apparati privati e depauperando sempre più l'apparato pubblico, che diventa sempre più inservibile.

Tornando al Friuli, c'è un dato che ieri sera il collega Cuffaro, il compagno Cuffaro, ha illustrato benissimo. Perché allora noi dobbiamo parlare quando il collega Cuffaro, i compagni comunisti hanno così bene tratteggiato l'intollerabile contraddizione che c'è fra, da una parte, la solidarietà nazionale, l'unità che qui ci viene richiesta e che vogliamo fornire e, dall'altra, la situazione di partigiano, irresponsabile, veramente crudele, se volete, comportamento delle forze politiche friulane e, in modo particolare, di repubblicani, socialdemocratici e democristiani che, avendo rappresentato una calamità per l'istituto regionale, essendo stati storicamente una calamità aggiunta all'altra, continuano a creare le condizioni perché i frutti della solidarietà nazionale vengano sottratti alla gestione della regione e consegnati al commissario (perché loro sono degli incapaci, degli inetti, e lo si sono rivelati nelle note circostanze: ecco la giustificazione della dittatura romana del commissario Zamberletti — perché di questo si tratta — da loro resa necessaria)? La regione Friuli-Venezia Giulia si è rivelata, nella sua giunta, inetta e irresponsabile. Noi sappiamo, poi, che l'inettitudine e l'irresponsabilità costituiscono nelle istituzioni, i varchi obbligati attraverso i quali i privilegi, le prevaricazioni, i furti, i peculati in genere passano. Ed allora si potrebbe certo in modo ingeneroso — ma lo chiedono i baraccati — cominciare a vedere come mai la regione non ha funzionato o, quanto meno, quali sono gli interessi privati e di pirateria che sono stati favoriti dall'inettitudine della regione, dal suo vuoto. Senza parlare poi delle tremende conseguenze che ha subito la gente oltre a quelle che hanno subito, consentitemelo, le istituzioni. Ecco il punto di riferimento che costantemente viene da questi banchi, che sarebbero scapigliati e che sarebbero irresponsabili. Come può il Parlamento — non senza riflettere di più su questo — approvare l'idea che fino al 30 aprile, salvo proroghe, abbiamo il dittatore romano, efficiente, per risolvere i problemi, quando la stessa ideologia detta la convinzione che l'erogazione della spesa può essere democratica, può essere positiva, solo nella misura in cui essa viene

fatta nelle regioni, negli enti locali, a contatto con la realtà, contro lo Stato giacobino, contro lo Stato centralizzato, contro Parigi, contro Roma, contro l'apparente forza di questi Parlamenti che possono tutto e non possono poi in realtà nulla? Ecco la nostra dannazione! Sappiamo che lo Stato nazionale, centralizzato non consente di amministrare veramente, di avere l'istituzione che vive, che eroga possibilità di vivere nella vita di ogni giorno, nella regione e nel comune; mentre poi si continua invece ad avere sempre fiducia o a prorogare fiducia solo nell'intervento del dittatore romano. Non uso questa espressione, dittatore romano, con l'accentuazione negativa, ma nell'accentuazione positivissima preciso che siamo lieti da questi banchi di potere e volere dare atto al Governo — quindi, ci rendiamo conto, non si tratta di una cortesia al signor deputato Zamberletti — che dire che non abbiamo critiche gravi da fare al commissario Zamberletti è, a questo punto, anche un riconoscimento che diamo al Governo di questo suo comportamento. Detto questo il problema non è più quello di un nostro tentativo di speculazione contro gli errori inevitabili, quotidiani che diventeranno sempre più gravi. Il presupposto di una buona dittatura, eccezionale e straordinaria, è appunto nella sua straordinarietà. Quand'anche Zamberletti fosse ancora più bravo di quanto non sia, quand'anche Zamberletti continuasse ad azzeccarle tutte, proprio per questo, al limite, prepara anche lui una catastrofe. Perché ciò significa lo svuotamento dell'istituto, del patrimonio storico e naturale di autogestione della regione, significa consentire ai banchi opposti ai nostri, quelli del MSI-destra nazionale, in base a motivi ideologici, di continuare con la vecchia solfa: che le regioni vanno necessariamente male, servono disordine e che ci vuole invece l'autorità centrale e autoritaria, quando la concreta gestione degli enti regionali è affidata a forze impopolari e antipopolari (perché oggi queste forze sono anche impopolari e se si andasse alle elezioni lo si verificherebbe), come lo sono stati nei loro comportamenti i repubblicani, i socialdemocratici, i morotei, in modo particolare, dell'« arco democristiano ».

Il problema che noi poniamo è questo e lo poniamo politicamente alle forze politiche: non c'entra il signor Presidente del Consiglio, c'entriamo noi, c'entrano il

compagno Natta, c'entrano l'onorevole Piccoli e il vostro « arco delle astensioni » con i favorevoli dentro. Vi riunite e avete affermato alla stampa ieri — l'ho letto — l'elogio del nuovo surrogato dell'« arco costituzionale », l'« arco delle astensioni ». In una dichiarazione del presidente del gruppo comunista, data alla stampa, si diceva che era bene e che bisogna continuare. L'arco delle astensioni che cosa vuol dire? Vuol dire riunioni senza le due estreme politiche (ben inteso, « estreme » non di posti, di collocazione parlamentare, perché poi noi siamo estrema politica, ma dovremo invece sedere al centro, estremisti di centro, secondo i deputati questori ed il Presidente di questa Assemblea). Come vedete non si capisce mai e non capire non serve a nessuno.

La domanda che pongo a questi colleghi così importanti è questa: con che faccia ci venite a chiedere qui in Parlamento questi atti, se non siete riusciti a porre innanzi tutto un elementare dovere di solidarietà regionale in Friuli contro la partigianeria, il settarismo, la faziosità degli inetti? Noi siamo degli intransigenti e non siamo dei settari, non siamo dei faziosi, perché siamo stati sempre convinti che la faziosità e la settarietà sono gli attributi necessari dell'azione di coloro che sono deboli, degli inetti: il di più necessario perché l'inetitudine abbia qualche giorno in più dalla sua.

Se i compagni comunisti consentissero — diciamolo pure — con gli accenti del compagno Lizzero e di altri compagni comunisti della zona, a fare manifestazioni, a fare comizi per far « cadere » il governo regionale... Si parlava così negli anni '50! Ma compagni comunisti, compagni socialisti, cosa eravate, cosa eravamo, antidemocratici, allora quando negli anni '50 e anche '60 si mobilitavano le piazze per far cadere i Governi, quasi che aveste anche voi acquisito adesso la convinzione che la piazza, l'*agorà*, il marciapiede, sono cose meno degne di una cattedra o di questa Assemblea e non il fondamento loro necessario, l'ultima *agorà* questa che si edifica sulle altre? Non una manifestazione, non un comizio, perché Comelli vada via, mentre i baraccati lo fanno di notte, mentre i terremotati lo fanno e mentre chi ha votato democristiano lo fa, soprattutto chi ha votato democristiano tra i terremotati; perché quelli avranno provato anche con i telefoni « diretti », con le raccomandazioni del par-

roco! E non a caso nella delegazione di ieri vi erano 4 o 5 parroci, forse sull'aborto non d'accordo con noi, sul divorzio non d'accordo con noi, probabilmente, non con Mimmo Pinto, non con me! L'amicizia con loro si è creata, militante, su questo, nel rispetto delle nostre differenze; ma se son divenuti in questo, compagni della nostra lotta, non avranno tentato prima di esserlo di Comelli, di tutta la giunta democristiana, poi dei repubblicani, poi dei socialdemocratici, prima di venire fin qui? Le avete viste le vecchie donnette settantenni della delegazione ieri? Avevano la faccia magari greve o sospetta, rispettivamente cioè di democrazia proletaria o, se lo è, dei radicali, questa gente che è venuta giù? O non piuttosto la nonna, la madre, il padre, il nonno, il ragazzo? A dire che cosa? che lì c'è questa calamità, la giunta Comelli! Ebbene noi dobbiamo anticipare, nel modo più assoluto, i termini di scadenza del mandato Zamberletti, perché per quanto più Zamberletti funziona, tanto più gli inetti saranno coperti dal « funzionamento » di Zamberletti e tanto più si avrà lo scalzamento della regione, la distruzione dei meccanismi regionali, la dimenticanza, la perdita della memoria da parte della gente, della loro autogestione, della loro democrazia, della loro responsabilità, della loro capacità; perché responsabilità è anche capacità. Ecco il disastro; ecco quello che è vile e che stiamo per commettere, sul quale vi chiediamo umilmente ascolto, pregandovi di consentirci (ascoltandoci in qualche modo su questo) di unirvi a voi questa volta nel voto, morale o effettivo, che questo pomeriggio andremo a pronunciare su queste cose. Perché avere poi ragione, a volte è un elemento di dolore. Ma, scusatemi, dell'avere avuto ragione, senza aver parlato. a giugno, nei confronti della vostra facile unanimità ed efficienza, ne siamo stati felici? Felici di vedere i settanta o non so quanti miliardi che avevate votato, lasciando stare la demagogia, della quale si dice che tutti siamo colpevoli (devo dire di non pensare agli ultimi o ai primi della classe: se mai di marcarne gli ultimi). Noi non parlammo nemmeno dello *slogan* « dalla tenda alla casa », perché non ci convinceva; come facevamo? Tutti sanno che non abbiamo motivi di particolare accanimento nel dissenso politico contro il Presidente Andreotti. Riteniamo che sia un Presidente del Consiglio, a partire e nel quadro dei limiti storici e politici del suo gruppo e



della ideologia e degli interessi che è costretto oggettivamente o che vuole rappresentare, tra i più capaci. E ci saremmo rammaricati se il Governo avesse avuto un successo? No! Non lo ha avuto perché le vostre leggi erano sbagliate. Ebbene, non vogliamo sbagliare anche noi, di nuovo, sia pure con tutti voi. Perché si fa un errore tremendo quando noi diseduciamo noi stessi, cioè la regione, quando noi diseduciamo le forze locali. Ed è questo allora il problema. La lotta ci vuole. Ma che cos'è, il problema di mettersi d'accordo adesso nelle riunioni dei comitati delle astensioni?

No. Di qua, invece, dell'arco costituzionale, in cui, non so, probabilmente il compagno Natta dirà al collega Piccoli: «Ma guarda che però quella storia lì, Comelli, davvero... Stiamo reggendo i nostri compagni, stiamo cercando di fargli capire, ma ci sono dei limiti, sai, oltre i quali non possiamo andare». Ecco, le vedo un po' così, io, queste riunioni degli «archi costituzionali», dei comitati delle astensioni. Ma, vivaddio, in democrazia si fa una cosa diversa, si convocano i comizi. Ma una sola obiezione, perché questa obiezione, compagni, la conosciamo. Vi ricordate? Nei momenti di catastrofe economica, sociale, non si devono fare i *referendum*, non si devono fare le elezioni, bisogna lavorare e non discutere di politica. C'è il terremoto, la calamità, vi sono trentamila persone a Lignano, concentrate sulla costa, tra l'altro, tutte quante lì. E lì non si deve parlare di politica: sarebbe una indebita speculazione. Ma non è vero! Io credo che da questa parte la *politique d'abord* è giusta convinzione non astratta ideologia; il dire che l'economia non esiste al di là di una volontà politica, di una prassi politica democratica dal basso, che la «politica» è il momento anche di massima utilità, di massima serietà e fertilità oggi anche in Friuli e soprattutto in Friuli; e non avere complessi e fare comizi; non andare a fare delle visite pastorali, come si è tentato di fare... Ma la pastorale Zaccagnini, la pastorale di quest'altra parte con dei vescovi più pastorali e degli altri meno pastorali. Ma in realtà la procedura era questa! Ma perché andare? Ma il momento dei comizi, i comizi dei compagni comunisti, con lo *slogan*: via Comelli! Lo dovete, lo si deve attuare: senza di che l'atto che andiamo a compiere questa sera è un atto politicamente sbagliato e che avrà delle

conseguenze post-terremoto di catastrofe istituzionale. Lo dico a voi, democristiani che avete sempre alzato gloria teorica delle tradizioni regionaliste, delle tradizioni delle autonomie locali. Ma lì vi sono problemi che si risolvono sempre di più con strumenti giacobini (i commissari). In Friuli vi sono anche minoranze linguistiche e lo sapete, anche se dall'altra parte poi ci si arrabbia, sembra demagogico il dirlo; ci sono gli sloveni anche nel Friuli, c'è gente di lingua tedesca, vi sono altre minoranze. Il commissario governativo, il centro, Roma, lo ha sempre dimenticato. Se la Regione avesse funzionato sarebbe stato diverso. Pensate che tragedia vera e totale è quella delle piccole minoranze linguistiche spostate dalla loro zona dove, a 50 chilometri, ma per loro in un altro paese, in mezzo a persone che parlano altra lingua: e questo negli enti democratici, come la regione, lo si può sentire, come anche un commissario governativo bravo (si tratta sempre — però — di un'eccezione che conferma la regola). Attraverso la «furbizia» della storia si rischia di accreditare una istituzione, una tendenza letteralmente opposta.

Il gruppo radicale voterà — quando e se potrà — solo dopo aver ottenuto assicurazioni che la solidarietà nazionale trova corrispondenza nelle forze politiche qui presenti: anche in Friuli nelle forze della «quasi unanimità» di questa Assemblea. È responsabilità del Governo e della sua maggioranza se alla regione resta una giunta partigiana, faziosa, che nella migliore delle ipotesi potrà aspettare di usare faziosamente e in modo inetto i fondi (e gli obblighi) che eventualmente noi restituiranno non appena sarà venuto a scadere il tempo affidato al commissario Zamberletti?

Dobbiamo quindi chiedere che una nuova giunta sia fatta con urgenza; e non possiamo chiederlo al Presidente del Consiglio. Né mi si venga a raccontare che, siccome siamo veramente democratici, non è in questa sede che possiamo pregiudicare il comportamento dei «morotei», dei repubblicani e dei socialdemocratici friulani. Io sono per il rispetto delle autonomie, ma non mi si venga a dire che, non dico l'onorevole Moro, nemmeno il signor Freato, ma l'amico Salvi, le anime buone del gruppo, gli «angeli» di quel gruppo, non possono fare una telefonatina affermando che non ci possono più stare, che non è giusto, che a Roma hanno accettato una soluzione «mista», che certo non accettano il Governo

chiesto dall'onorevole Berlinguer, ma che, dinanzi alla guerra, dinanzi alla calamità naturale e nazionale, le ideologie comuni esigono la presenza di tutti (ma tutti senza eccezione) nel governo regionale. È una soluzione che non può essere rimandata di un solo giorno, perché altrimenti nella realtà noi qui distruggeremmo un dato costituzionale, per complicità, per inerzia, per errori, per possibilismo, per sfiducia in noi stessi.

I compagni comunisti non sono postulanti di potere; essi hanno il dovere di andare al potere, hanno il dovere di esserci, hanno il dovere di non rinunziarvi, hanno il dovere di lottare per andare lì con gli altri al Governo. Sono passate settimane, sono passati mesi. Si sente parlare di fatti sempre più « morotei », si sente parlare di soluzioni più « aperte », di « convergenze », di « divergenze » parallele non di giunta di solidarietà e emergenza. Questo linguaggio in Friuli fa ribrezzo. Lì non è possibile fare queste sottili (che per me sono sempre state volgari) alchimie del linguaggio politico, nella prassi di ogni giorno.

Il collega Mellini interverrà su tutti gli emendamenti da noi proposti. Io ho parlato su dati molto generali, ed ho parlato più a lungo di quanto avessi previsto, forse con più calore di quanto qui non sia di prammatica. Mi auguro comunque che per un minimo abbiamo assicurato, anche in questo momento, un contributo non di quasi parlamentari, non di quasi-gruppo politico, ma di parlamentari e di gruppo politico quali siamo.

Chiedo infine scusa, signor Presidente; ma devo fare una richiesta ed un eventuale richiamo al regolamento. Sono state sconvocate le Commissioni?

**PRESIDENTE.** Onorevole Pannella, non vi è stata nessuna richiesta formale in questo senso, a parte un breve cenno da lei fatto all'inizio del suo intervento.

**PANNELLA.** Allora chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PANNELLA.** Signor Presidente, in base al quinto comma dell'articolo 30 del nostro regolamento — atteso anche (e sottolineo l'« anche ») che il dibattito che si sta svolgendo in aula viene definito « di solidarietà nazionale », e atteso anche che la prevista autorizzazione della Presidenza della Ca-

mera a contemporanee riunioni di Commissioni è chiaramente straordinaria e non è la regola — le chiedo di sconvocare le riunioni di Commissione in corso, perché difendendo il diritto dei colleghi di essere qui e il nostro diritto di essere in Commissione, se necessario.

**PRESIDENTE.** Onorevole Pannella, ella già altra volta ha avanzato questa richiesta. In proposito l'articolo 30, quinto comma del regolamento « recita » (come si dice nel solenne linguaggio curiale): « Salvo autorizzazione espressa dal Presidente della Camera, le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di queste, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni ».

Nella fattispecie odierna, cui ella si riferisce, tale autorizzazione espressa vi è stata, nondimeno siccome il potere di revocarle sconvocando le Commissioni è accordato dal regolamento al Presidente della Camera in relazione alle esigenze dei lavori dell'Assemblea, non è sufficiente che ad attivare il suo esercizio intervenga una pura e semplice richiesta in tal senso da parte di un deputato, sia pure sotto forma di richiamo al regolamento, essendo, secondo la letterale dizione del comma citato, riservata al Presidente della Camera una autonoma facoltà di valutazione come la sussistenza di un rapporto d'incompatibilità o di prevalenza delle esigenze di lavoro dell'Assemblea rispetto alla contemporanea prosecuzione dei lavori delle Commissioni.

Trasmetterò pertanto immediatamente questa sua richiesta al Presidente della Camera; le ricordo comunque che ella sa meglio di me — scusi se faccio questa agiunta — in quanto membro della Conferenza dei capigruppo, che in quella sede si discute da tempo del problema di organizzare diversamente i nostri lavori ed è auspicabile che ciò porti ad una migliore e più snella articolazione tra i lavori dell'aula e quelli delle Commissioni.

È iscritto a parlare l'onorevole Pinto. Ne ha facoltà.

**PINTO.** Signor Presidente, colleghi, signor ministro, sarò brevissimo, perché molte delle cose, che avrei voluto dire, sono state già dette, specialmente dal collega Pannella nel suo intervento. Tutti

abbiamo sentito dire e abbiamo letto sui giornali: « Il Friuli non sarà il Belice ». Però, il Friuli è stato il Belice, è stato il Vajont, è stato il terremoto dell'Irpinia, in Friuli tutto è stato come in tutte quelle catastrofi, che potremmo chiamare « naturali », che hanno colpito le popolazioni d'Italia in questi anni. Ciò è avvenuto perché la classe dirigente politica, che è la stessa del Belice, che è la stessa del Vajont, che è la stessa dell'Irpinia, è una classe politica che anche nelle tragedie, ai drammi ed alle sofferenze umane mette avanti gli interessi di pochi, la speculazione, la possibilità di sfruttare la situazione e di arricchirsi. Non è un caso che in Friuli sia stato fatto poco. Qualcuno ha accusato anche il gruppo a cui appartengo, per aver detto: « Dalle tende alle case ». È vero, è stato detto « dalle tende alle case » da più parti; anche i terremotati del Friuli lo chiedevano. Però, quando dicevano « dalle tende alle case » sapevano benissimo che potevano esservi delle tappe intermedie; tuttavia, la loro intenzione era quella di dire « no » alla politica delle tende o delle baracche, per avere davanti un programma serio di ricostruzione e di alternative, che sarebbe logicamente passato attraverso le baracche. Però, vi è stato chi ha detto « dalle tende alle case » per pura demagogia politica. Non a caso vi era la campagna elettorale, e quindi tali affermazioni sono state dette con il freddo cinismo di chi aveva fatto calcoli, anche in tale occasione, sul dramma del popolo friulano, per accrescere ancora il proprio potere all'interno della nazione.

Il provvedimento di legge che stiamo affrontando, secondo me, è molto limitato. Noi presenteremo degli emendamenti, perché vogliamo entrare nel merito, nel cuore della discussione. Però, bisogna chiarire il carattere di urgenza che è attribuito al provvedimento, come diceva il compagno Pannella, perché troppe volte in nome dell'urgenza, nel caso del Friuli, si son fatti passare provvedimenti che, poi, nei fatti, non hanno aiutato molto le popolazioni friulane. Non a caso gli aiuti vanno molto a rilento, non a caso si vive ancora sotto le tende. Parliamo tutti di inverno freddo, però non diamo a queste popolazioni prospettive valide per fronteggiarlo. Non a caso migliaia di friulani stanno sulla costa.

Abbiamo tutti parlato della regione e del commissario di Governo. Io non voglio

dire chi tra i due faccia meno danno. Innanzitutto, rispetto alla regione va detto chiaramente che l'isolamento in cui la DC regionale ha voluto chiudersi non può e non potrà essere minimamente di aiuto per le popolazioni terremotate. Questo modo di governare la regione va combattuto frontalmente. Se vogliamo portare avanti un piano serio di ricostruzione del Friuli, non possiamo ammettere che ci sia a governare nella regione certa gente, sia per considerazioni politiche generali, sia anche per capacità politiche individuali che lasciano molto a desiderare.

Noi non ci associamo a chi loda l'efficienza del commissario Zamberletti, che in effetti è un proconsole ed ha poteri — come è stato detto da più parti — che rasentano i limiti della costituzionalità. Non esiste infatti nessuna forma di controllo e non possiamo parlare di efficienza se non c'è chi controlla quello che viene fatto. Anzi — vado oltre — mi chiedo che cosa c'è dietro l'efficienza del commissario Zamberletti. Non dimentichiamo che è stato colui che ha organizzato con molta efficienza l'esodo di migliaia di friulani; e ci chiediamo dov'è il piano che permetterà il ritorno di questa gente nelle loro terre. Non ci sarà per caso un piano di ristrutturazione che porta ad isolare e ad abbandonare le zone più deboli, casolari sperduti o comunità montane ancora più sperdute, oppure non sarà un piano che ancora una volta passerà sulla testa dei proletari del Friuli? Noi ci dobbiamo porre il problema non di ricostruire solamente il Friuli, perché, così come esso era, non va ricostruito. Il Friuli era una terra di emigrazione, una terra in cui migliaia di lavoratori erano costretti a lasciare le loro case per andare a lavorare all'estero. Incominciamo a porci il problema di come ricostruirla diversamente. Signor Presidente, cari colleghi, se ogni volta, con la scusa dell'urgenza, si cercherà di boicottare la discussione, adducendo l'impossibilità di entrare nel vivo dei problemi, nel vivo delle cose da fare, a mio avviso sarà impossibile ricostruire in modo diverso il Friuli. L'unica garanzia è quella di affiancare a qualsiasi legge il controllo popolare: il controllo dei consigli di fabbrica, il controllo delle comunità montane, il controllo dei delegati delle tendopoli. Anche ieri popolazioni friulane sono venute a Roma (e non erano extraparlamentari, come a volte si può leggere sui giornali. Magari fossero tanti gli extraparlamentari — che poi non

siamo più extraparlamentari! — in Italia) a rivendicare il loro diritto di contare, di esistere; il diritto di portare il loro pensiero, le loro speranze, la loro forza, il loro dramma a chi deve dirigere il paese. E si deve dire che certo non sono stati trattati molto bene perché, forse per altri impegni, il Presidente del Consiglio non li ha potuti ricevere. E, guarda caso, questa delegazione si è rifiutata di parlare con l'onorevole Evangelisti, proprio perché — al di là della persona — voleva un contatto con il Presidente del Consiglio, voleva esporgli le proprie esperienze.

Quindi controllo popolare, quindi lotta popolare, quindi mettere al primo posto gli interessi delle masse popolari del Friuli. Ed io in proposito vorrei spendere poche parole sulla visita della delegazione parlamentare in Friuli. Quella visita — se non c'era qualcuno che andava a parlare con i terremotati nelle tende, in mezzo al fango — sarebbe passata inosservata; non ci sarebbe stato, al di là dei momenti ufficiali abilmente creati, nessun contatto con la gente del Friuli. Invece il contatto c'è stato, tormentato, perché si sono dovuti bloccare più volte i *pullman* su cui viaggiava la delegazione; tormentato perché più volte si diceva che quella gente era strumentalizzata dai Pannella e dai Pinto, senza capire che Pannella e Pinto in quel momento non significavano nulla, perché ciò che strumentalizzava quelle persone era il loro dramma, la loro volontà di restare nella propria terra, il loro desiderio di vivere e di morire lì dove erano nate, di opporsi ai piani speculativi, clientelari della giunta regionale, o di chi ci sta dietro, la volontà, quindi, di cambiare, di lottare per un Friuli diverso. Queste sono le cose che strumentalizzano quella gente, queste sono le cose che hanno spinto quelle persone a venire anche qui a Roma, a dirci quali siano le condizioni in cui vivono, a dire che se è vero che ci sono migliaia di friulani sulla costa, ci sono egualmente decine, centinaia di migliaia di friulani ancora sotto le tende, ancora in mezzo al fango, ancora a soffrire il freddo. E non vivono in queste condizioni perché siano degli eroi, ma perché sono degli esseri umani che hanno capito, anche attraverso questo dramma, cosa significhi vivere in una società dei padroni, vivere in una società in cui anche sul dramma e sulla sofferenza si vuole speculare per arricchirsi.

Il nostro impegno, quindi, a partire da questo provvedimento — e lo mostreremo nel corso dell'esame degli emendamenti — sarà quello di mettere al primo posto gli interessi di quelle popolazioni, di avere con esse un contatto diretto, continuo, costante. Il nostro impegno sarà quello di mettere al primo posto il controllo popolare, e di far sì che l'urgenza, l'emergenza non siano qualcosa che possa far eludere quei problemi, e che invece effettivamente l'urgenza e l'emergenza si concretizzino in forme di aiuti, di ristrutturazione e di ricostruzione che siano negli interessi delle popolazioni del Friuli (e quando dico popolazioni del Friuli, intendo gli operai, i lavoratori, i braccianti, i contadini, questa gente) e non negli interessi di poche persone.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Botta.

**BOTTA, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Presidente del Consiglio, questa mia replica sarà estremamente breve, anche perché siamo lieti della presenza del Presidente del Consiglio, che farà alcune dichiarazioni, accogliendo le sollecitazioni avanzate attraverso gli interventi, soprattutto per quanto riguarda la ripresa, la ricostruzione, il rilancio del Friuli.

Dopo aver ascoltato i colleghi che sono intervenuti nel dibattito, nel numero di dieci, credo che la convergenza su questo provvedimento sia notevole. Il decreto-legge n. 648, come è stato ricordato, è un provvedimento di emergenza, resosi necessario per gli ulteriori fatti sismici del settembre 1976, un provvedimento che si aggiunge alla legge n. 336, integrandola e migliorandola laddove era necessario. Come ho già detto ieri, questa legge ha una sua validità al momento, per fare in modo che i numerosi cittadini che sono nelle tende possano trovare una sistemazione provvisoria attraverso la costruzione di prefabbricati con caratteristiche antisismiche e per far sì che questa intenzione possa divenire realtà entro la primavera, cosicché — come è stato anche qui ricordato — le zone costiere possano essere sgombrate, onde evitare nelle stesse il collasso turistico durante la prossima stagione. Si tratta quindi — ripeto — di un provvedimento eccezionale,

che ha bene risposto, che sta bene rispondendo, anche attraverso la gestione eccezionale e straordinaria fuori bilancio del commissario del Governo, che cerca di razionalizzare gli interventi della regione, certamente carenti.

Teniamo presenti, però, gli eventi gravissimi che si sono reiteratamente verificati nel Friuli, al di là delle previsioni e delle teorizzazioni in merito al fatto che le scosse possono ripetersi nell'arco di circa un anno. Anche sotto questo aspetto, allora, dobbiamo rilevare come possa apparire assai difficile e problematica la ricostruzione, se prima non risultino chiare e sicure le condizioni geologiche delle località nelle quali si intendono ripristinare gli insediamenti. Problema quindi dell'oggi, problema che sta andando avanti, che va a risolvere quella che è l'emergenza, ma che evidentemente deve guardare alla ricostruzione: una ricostruzione — dicevo — non facile, complessa. È stata qui ricordata molte volte l'esperienza del Belice, situazione nella quale si è bensì guardato alla ricostruzione delle case e al contemporaneo rilancio economico; ma si è dimenticato, proprio mentre si realizzavano le infrastrutture primarie e secondarie, che vi era gente che abitava nelle baracche. Qui sta dunque, il *gap*, qui sta l'impegno del Governo, del Parlamento, della regione, delle comunità locali, di tutti, di fare in modo che questi nostri cittadini così colpiti nelle loro attività e nelle loro abitazioni possano avere garanzie certe, non dico immediate, di poter ritornare in una casa degna di questo nome. Ma non sarà facile; sarà difficile fin dal momento in cui cominceremo a considerare il problema delle aree da individuare e da acquisire per le esigenze di questa urbanizzazione e come si dovranno studiare i nuovi insediamenti; fin dal momento in cui bisognerà nello stesso tempo, mentre si porta avanti la ricostruzione, cercare di risolvere quelli che sono i mali che da tempo esistono e che affliggono quella regione, mali che qui sono stati ripetutamente ricordati.

Quindi due politiche devono marciare insieme: ricostruzione e rilancio economico. Vorrei in questo problema enorme, difficile dal lato tecnico, difficile dal lato sociale, sottolinearne l'enorme costo finanziario. Bisogna ricordarlo con chiarezza e ripetutamente: mentre si affronta questo problema sicuramente prioritario nel nostro paese, un altro mare di problemi esiste dal lato fi-

nanziario, problemi dell'agricoltura, della riconversione, dell'inflazione, della deflazione, della recessione, delle misure restrittive, problema dei giovani, ecc. Tutto questo deve essere affrontato mentre esiste l'enorme problema — di elevatissimo costo finanziario — della ripresa economica di una vasta zona del nostro paese.

Vorrei che questa Assemblea ancora una volta avesse ben presenti quali sono le difficoltà cui andiamo incontro, al di là dei molti discorsi pronunciati nel corso del dibattito, che alla fine hanno trovato almeno su questi provvedimenti, una larga convergenza. Si è parlato di ricostruzione, si è parlato di rilancio, ma ci si è poi fermati in quel momento, non si andati oltre, non si è ricordato quali saranno tutte le difficoltà per la ricerca dei fondi necessari per coprire il costo finanziario che, come ho ricordato è elevatissimo.

Noi ci auguriamo che questo nostro paese, che non dovrebbe perdere un colpo nello sforzo di uscire dalla crisi economica, che non dovrebbe trovare — come purtroppo avviene anche troppo spesso — sulla sua strada i problemi scaturiti dall'abbattersi della calamità (ricordiamo il terremoto del Belice, ricordiamo quello della zona di Ancona, ricordiamo il più recente del Friuli) riesca, attraverso la corresponsabilizzazione di tutti, Stato, regione, enti locali, a trovare le energie necessarie per riprendersi.

Ricordo un'alluvione capitata molti anni or sono, nel 1968, nella mia zona, nel Biellese. Se ne è parlato una volta sola in quest'aula, dopo di che si è lavorato sodo, al di là delle molte critiche — vorrei dire superflue — si è lavorato decisamente e si è risalita la china. La gente del Friuli — ne sono certo — ha tutte le capacità di impegnarsi, di lavorare per potere, con l'aiuto dello Stato e di tutto il paese, riprendere il suo ruolo all'interno della comunità nazionale. Da parte nostra vi sarà attenzione continua e impegno morale — come ricordava il presidente di questa Commissione, Ascari Raccagni — per fare in modo che questa regione possa trovare una speranza di certezza e di concretezza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare lo onorevole Presidente del Consiglio. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ho chiesto di prendere la parola per qualche attimo

prima che il ministro dell'interno, che ha seguito il dibattito, esprima l'avviso del Governo in merito all'argomento al nostro esame. Infatti, ritengo opportuno che rimanga precisato, al di fuori di ogni dubbio, il carattere del decreto-legge che noi invitiamo la Camera a convertire con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Questo carattere è quello di far fronte alle emergenze che esistevano già in settembre, e che risultano profondamente aggravate a seguito delle nuove manifestazioni sismiche.

Il tema della ricostruzione delle zone terremotate del Friuli certamente ha un collegamento ideale con quello che noi oggi affrontiamo con il decreto-legge in discussione: ma si tratta di un tema che va affrontato separatamente. Il Governo riconferma qui l'impegno a presentare — non appena tecnicamente possibile — un disegno di legge organico per la ricostruzione di quelle zone e fa affidamento per la sua redazione sulla partecipazione determinante della regione, degli enti locali delle forze politiche e sociali e anche degli organismi scientifici cui spetta indicare i punti fermi per le valutazioni geologiche che debbono servire da base per la progettazione ricostruttiva.

Ciò deve risultare ben chiaro, in modo particolare per quella parte non piccola di popolazione che ha dovuto abbandonare la propria terra, alla quale dobbiamo dare la assicurazione che si sta cercando di rendere il periodo di forzata lontananza dal proprio comune il più breve possibile. Nello stesso tempo deve essere data assicurazione per una ricostruzione globale, attraverso un disegno di legge che — come è stato giustamente osservato un po' da tutti in questo dibattito — si uniformi, nel suo contenuto, non solo al concetto di ricostruzione, materialmente inteso, ma lo inserisca organicamente in un quadro di attese verso un processo di sviluppo da tempo sollecitato non ingiustamente da quelle popolazioni.

Desidero anche fare una comunicazione che mi pare necessaria, a parte le precisazioni già rese attraverso la stampa.

Una dichiarazione del commissario Cheysson al Parlamento europeo circa presunte inadempienze da parte di organi italiani — Governo o regioni — nell'utilizzazione dei fondi messi a disposizione dalla Comunità europea, aveva provocato negli stessi ambienti del Parlamento europeo e nella opinione pubblica in Italia una certa emozione (di cui vi è stata una eco anche qui

nella Camera dei deputati). Se avessi preso la parola ieri sera avrei potuto precisare queste cose solo sulla base di una comunicazione telefonica: stamane invece posso basarmi su un rapporto scritto nel quale si afferma che già nella seduta di ieri mattina il commissario Cheysson, scusandosi di fronte al Parlamento europeo riunito in seduta comune pubblica, ha modificato le notizie che aveva dato il giorno precedente, fondate su informazioni erranee. Il commissario Cheysson ha precisato non solo che l'Italia ha tempo fino al 31 dicembre prossimo per presentare i progetti di utilizzo dei fondi messi a disposizione dalla Comunità economica europea, ma anche che questi progetti sono già stati presentati — sono parole testuali del verbale della seduta di ieri — con notevole anticipo. Probabilmente un'informazione carente aveva indotto il commissario Cheysson a fornire delle notizie non esatte. Nella riunione di ieri egli ha confermato, tra l'altro, che il Governo italiano ha da tempo messo a disposizione tutti i mezzi relativi a quella parte di aiuti della Comunità destinata alla ricostruzione (l'altra parte riguarda interventi nell'agricoltura). Egli ha reso omaggio alle autorità regionali e nazionali italiane per i grandi sforzi intrapresi per risolvere i gravi problemi del Friuli. Nella discussione che è seguita in seno al Parlamento europeo non si è potuto non prendere atto di tutto questo.

Ritengo quindi che le critiche che erano state mosse all'operato del Governo circa un ipotetico ritardo nell'attivazione delle procedure per l'utilizzazione dei fondi CEE debbano essere ritirate, in quanto tale ritardo non si è minimamente verificato.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Presidente del Consiglio.

Devo comunicare — poiché in tal senso era stata avanzata una richiesta esplicita dal deputato Pannella — che il Presidente della Camera ha disposto la sospensione delle sedute delle Commissioni in corso, anche perché alle ore 12 iniziava la Conferenza dei capigruppo, alla quale il Presidente intende sottoporre in linea generale anche questo problema che, ancora una volta, è stato sollevato in aula.

Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dell'interno.

**COSSIGA, Ministro dell'interno.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, replico, a

nome del Governo, a coloro che sono intervenuti in questa discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno in corso. Dichiaro di intervenire a nome del Governo perché, come ha già chiarito il Presidente del Consiglio, l'impegno non è solo del dicastero cui sono preposto, ma è dell'intero Governo e va molto al di là delle disposizioni e delle misure riguardanti il Ministero dell'interno adottate con il decreto-legge oggi sottoposto all'esame di questa Camera per la sua conversione.

Ringrazio l'onorevole relatore, la Commissione e tutti coloro che sono intervenuti e che hanno portato sostanzialmente la loro adesione all'iniziativa del Governo. Li ringrazio anche per quelli che possono essere stati gli spunti critici, i quali, non intaccando la natura del provvedimento, serviranno oggi al Governo per la sua azione pratica nel Friuli e, domani, per l'elaborazione della legge per la ricostruzione in questa regione.

La natura e i limiti del decreto-legge oggi in esame sono stati già chiariti dal Presidente del Consiglio. Si tratta dell'adozione di misure straordinarie che si pongono nell'ottica, pur considerata in modo più ampio, di quei provvedimenti di primo soccorso e di prima assistenza che rientrano, in base alle norme costituzionali vigenti, nella competenza amministrativa dello Stato.

Con il decreto-legge, il Governo ha inteso non soltanto andare incontro, sul piano dell'immediato soccorso e dell'immediata assistenza, alle popolazioni del Friuli, ma anche cercare per quanto è possibile di ricostruire il tessuto civile ed amministrativo senza il quale non è possibile pensare ad una vera opera di ricostruzione. Oggetto dello sforzo del Governo e del Parlamento nei prossimi mesi dovrà essere non solo quello di ricostruire il Friuli nelle sue strutture materiali, ma anche quello di rendere possibile che il popolo friulano ritrovi la sua « piccola patria » in quella zona. Il problema fondamentale che oggi interessa le genti friulane è certo quello della ricostruzione materiale dei propri abitati, è certo quello della ricostruzione del proprio tessuto amministrativo, è certo quello della riattivazione dei processi produttivi nel campo dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria; ma ciò che interessa ancor più

profondamente il popolo friulano è di poter tornare nella sua terra e riacquistare, come è suo diritto, in termini anche di presenza, la sua specifica identità.

La tragedia del Friuli è stata causata da eventi di una eccezionalità che non ha precedenti. La preoccupazione del Governo e mia personale è stata quella di acquisire anche una conoscenza delle dimensioni scientifiche del fenomeno, conoscenza che è il presupposto per la futura opera di ricostruzione.

Il Governo, nell'ambito delle sue competenze, ha incoraggiato un'ampia consultazione con le strutture scientifiche, universitarie o di Stato, che hanno competenza in questa materia. E se vi è stata molta cautela nel comunicare i risultati di queste consultazioni è perché — parlo per scienza acquisita nel corso di esse — il campo della sismologia e della geofisica si basa in larga misura su previsioni di carattere statistico, che hanno sempre un grado di incertezza e di imponderabilità.

Il Governo, anche per quella che sarà l'impostazione della legge sulla ricostruzione, intende basarsi su questo largo contributo di esperienze e su questa larga consultazione scientifica. Abbiamo tra l'altro acquisito importanti contributi, anche di nazioni estere, che si sono prodigate, come già nell'attività di soccorso, in questa necessaria opera di supporto scientifico alla nostra attività ricostruttiva.

L'eccezionalità dello evento, come è stato detto, può avere in una qualche misura alterato, se non nei suoi caratteri fondamentali, certo nella pratica dell'azione amministrativa, quella divisione precisa, rigida, formale di competenze tra Stato, regione, province e comuni. Basta dire, al riguardo, che è giudizio unanime degli scienziati che i fenomeni sismici verificatisi nel Friuli sono difficilmente riscontrabili nella storia sismica del nostro paese e che nell'arco di pochi mesi si è sviluppata e concentrata in modo catastrofico nella stessa zona una energia che nella storia, per altro sismicamente tormentata del Friuli, si è sprigionata in alcuni secoli, nell'arco di 50 ed anche di 100 anni. La *magnitudo* del fenomeno sismico che si è verificato nel Friuli è superiore a quella riscontrata nel sisma più tragico del nostro paese, cioè nel terremoto di Messina del 1908.

Questo fa comprendere i motivi per i quali l'azione dello Stato, l'azione della re-

gione, l'azione delle province e l'azione dei comuni può talvolta esser sembrata non correlata alla gravità di quanto era accaduto e di quanto non era prevedibile che accadesse.

Anche in questa Assemblea è stata richiesta una modifica della legge sulla protezione civile ed è stato inoltre richiesto che, sulla base dell'insegnamento dato dalla tragica e dolorosa esperienza friulana, si doti il nostro paese di una legge organica di interventi straordinari in caso di calamità e di catastrofi che vadano al di là di quelle che sono le competenze e le attribuzioni attuali dello Stato in materia di primo soccorso e di prima assistenza. Si avrebbe, così, un tessuto normativo ed istituzionale attraverso il quale operare in contingenze, che, pur augurandoci che non interessino più il nostro paese, dobbiamo prudenzialmente ritenere sempre possibili, evitando che il Parlamento sia chiamato, nel momento dell'emergenza, a dover individuare le direttrici di intervento, ma lasciando ad esso soltanto di esaminare le erogazioni finanziarie che, nell'ambito di questa cornice normativa predeterminata, si devono realizzare.

Credo che, di fronte alle preoccupazioni legittime che sono state sollevate e alle critiche che sono state avanzate, sia necessario fare un chiarimento. Certo, la esperienza friulana ci ha reso consapevoli della inadeguatezza, in parte, della legge sulla protezione civile. È bene però al riguardo ricordare quanto laboriosa sia stata la preparazione di questa legge, non tanto per motivi di carattere tecnico, quanto per lo scioglimento di alcuni nodi politici delicati, che credo oggi possano essere superati dalla esperienza che tutti abbiamo fatto di quanto è accaduto nel Friuli e della necessità che lo Stato sia dotato di strumenti più efficaci per fronteggiare l'emergenza.

La legge sulla protezione civile, proprio anche in ossequio alla ripartizione di competenze esistente tra lo Stato, la regione, le province e i comuni, limita la competenza dello Stato al primo soccorso e alla prima assistenza.

Sono state anche sollevate, seppur in maniera non sempre espressa, critiche per avere dichiarato, ad un certo momento, cessata la necessità del commissario. Ciò è stato fatto in coerenza con una scelta politica non solo del Governo, ma di tutte le forze politiche di questo Parlamento, e so-

prattutto di tutte le forze politiche e sociali del Friuli: e cioè che l'opera di ricostruzione dovesse trovare nello Stato lo strumento della solidarietà nazionale, ma nella regione, nelle province e nei comuni i suoi soggetti principali.

Si è detto che, quando abbiamo accettato (e si è fatto riferimento anche alla mia personale posizione) quello che poteva sembrare lo *slogan* «dalla tenda alla casa», abbiamo compiuto una spregiudicata opera che è stata anche definita «di cinismo politico». Bisogna essere stati nei Friuli nei giorni in cui le popolazioni erano state appena colpite dal sisma; bisogna essere stati, come sono stato io, accanto ai parlamentari di tutti i partiti di quella regione accanto agli amministratori regionali, provinciali e comunali e alle popolazioni, per rendersi conto che forse questo può essere stato un miraggio, che forse può essere stato un errore, ma è stata certo fondamentalmente una testimonianza, anche se in forma improvvida, della volontà delle popolazioni del Friuli, delle forze sociali di quella regione, di respingere soluzioni che potessero pregiudicare la soluzione definitiva del problema del Friuli; la ricostruzione cioè di quella che i friulani chiamano con giusto orgoglio la loro patria.

Non vi fu cinismo nelle popolazioni che chiesero questo, non vi fu cinismo nelle forze sindacali e politiche che chiesero questo. È stato il rappresentante del gruppo di democrazia proletaria a parlare di cinismo: ebbene sappia che cinismo vi è stato in chi — non parlo delle grandi forze politiche che siedono in questo Parlamento — ha approfittato in maniera vergognosa di quella situazione (*Applausi al centro*) non per fare opera di coordinamento e di collaborazione, ma per fare opera di sobillazione. Sono stato anche accusato di avere stroncato tale opera di sobillazione, ma se così è stato, sono fiero di avere in qualche modo impedito speculazioni sul martirio di quella gente.

Accanto allo Stato, alla provincia, ai comuni e alla regione, vi sono state tutte le forze politiche responsabili. Il Governo non ha rifiutato il soccorso responsabile delle altre regioni, delle altre province e degli altri comuni; persino nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato, è stata sempre cura del Ministero dell'interno e mia personale di cercare il più ampio collegamento con le realtà locali e con le forze politiche. Nella prima fase del nostro in-



tervento non vi fu solo l'attività prefettizia ad operare, non vi furono solo i militari. Accanto all'autorità prefettizia, accanto alle forze militari vi furono gli amministratori comunali, gli amministratori provinciali, i sindacati; vi fu soprattutto la popolazione del Friuli. E non vi fu mai alcun disaccordo né vi fu alcun contrasto nella gestione della prima fase del soccorso. Vi furono episodi vergognosi di sciaccallaggio politico, che il Governo ha stroncato, perché con la solidarietà delle forze politiche e sindacali non avevano niente a che vedere.

Il pronto intervento (certo, con tutte quelle manchevolezze che possono dipendere e dall'eccezionalità del fenomeno e dalla non perfezione della legge sulla protezione civile) è stato un esempio di come Stato, regione, province e comuni, forze sociali e forze politiche possano e debbano considerarsi tutti soggetti della vita della nostra Repubblica, e di come i rapporti tra questi enti diversi non debbano pregiudizialmente considerarsi come rapporti di carattere conflittuale.

Ci siamo ritirati dal Friuli come amministrazione straordinaria nel momento in cui il primo soccorso e la prima assistenza erano cessati, proprio per lasciare ai legittimi soggetti principali (la regione, le province ed i comuni) la possibilità di impostare, l'opera della ricostruzione, sia pure con la presenza, con il soccorso e soprattutto con il solidale intervento finanziario dello Stato.

Vi fu, poi, il ripetersi dei fenomeni sismici. Ben sapevamo che un fenomeno sismico di questa portata ha una sua fase di progressiva attenuazione, che non si esaurisce in uno, due o tre mesi ma, come l'esperienza dimostra, si esaurisce lentamente in un periodo ancora maggiore. Però, non vi era niente, sulla base delle esperienze — che, come ripeto, sono fondate soprattutto su una statistica dei fenomeni sismici del nostro paese — che potesse far prevedere un ripetersi di fenomeni di una violenza tale da dar loro quasi una configurazione autonoma rispetto al primo fenomeno sismico.

L'opera di ricostruzione era in parte già iniziata e le popolazioni del Friuli avevano già cominciato, con il loro attaccamento alla terra, con la loro volontà di ricostruire i focolari e di non alterare la struttura civile, culturale ed umana di quella regione, a recuperare quanto di recuperabile vi era nella struttura abitativa. Quando si è avu-

to il secondo sisma, infatti la popolazione attendata era certo di molto inferiore alla popolazione alloggiata in tende nei primi giorni successivi al sisma.

Il secondo sisma ha cancellato disastrosamente quello che era stato il frutto laborioso dell'iniziativa del popolo friulano, mettendo persino in dubbio una delle direttrici della ricostruzione del Friuli, e cioè il recupero non solo per motivi economici e finanziari, ma anche per motivi culturali e civili, di quanto di recuperabile vi era degli antichi paesi, degli antichi centri della regione. Ci siamo insomma trovati di fronte ad una situazione che avevamo paventato. Devo qui dire che, nella gamma delle previsioni che subito, dopo il primo sisma erano state formulate, vi era anche quella che giungesse il momento tragico dello sgombrò delle popolazioni friulane. E, se questo sgombrò ha potuto essere effettuato in modo non drammatico — e non si venga a dire che è stata un'operazione autoritaria per sconvolgere, chissà per quali disegni oscuri, il Friuli, dato che è stato attuato d'accordo con le autorità locali e con le popolazioni — ciò è avvenuto perché il Governo aveva già i piani per lo sgombrò, e per le requisizioni, preparati nella speranza di non doverli mai attuare. Nessuno ha mai, per altro, pensato di compiere un'opera che sarebbe stata di genocidio culturale, cioè di disarticolare la popolazione friulana, la struttura civile, culturale, morale e storica del Friuli. In quel momento era necessario sgombrare il Friuli, per salvare la vita, la possibilità di sopravvivenza di quelle popolazioni. È stata una grave responsabilità che il Governo si è assunto, ma si deve dare atto alla regione, alle province, ai comuni, alle forze politiche, alle forze sindacali del Friuli, di essere stati tutti solidali con gli organi dello Stato per far sì che questa, che è stata una provvisoria ritirata, non si tramutasse in una rotta disastrosa che avrebbe certo compromesso nei suoi fondamenti morali, psicologici e civili l'opera di ricostruzione.

È ora iniziata una seconda fase. L'abbiamo affrontata rendendoci conto che la situazione che dovevamo gestire era molto più complessa della situazione (potrà sembrare strano quello che dico) succeduta alle prime scosse telluriche.

Certo il primo sisma ha creato uno stato di grande emozione, una situazione drammatica fatta di sgomento e fatta di lutti. Nel secondo sisma lo sgomento e i

lutti sono stati minori, ma più grave è stata la situazione che abbiamo dovuto affrontare perché il ripetersi in modo così rovinoso del fenomeno sismico ha sconvolto quello che era l'impegno di tutte le forze responsabili, di tutte le forze friulane, un impegno che era illuminato dalla speranza di poter ancora recuperare, e in breve tempo, tutto quello che poteva essere recuperato della struttura civile del Friuli.

Si è trattato di un evento non prevedibile, eccezionale, di fronte al quale mi chiedo quale legge mai avrebbe potuto essere approntata in precedenza. Quella verificatasi dopo il secondo fatto sismico non era neanche una situazione che fosse possibile gestire con gli strumenti che la legge del 1970 aveva messo a disposizione dello Stato.

E per questo che, su richiesta concorde delle forze politiche della regione friulana, su richiesta della stessa amministrazione regionale, il Governo, confortato dal parere concorde delle Commissioni parlamentari che si erano recate in quella regione, ha deciso di prendere la strada di una struttura e di una presenza non più straordinarie, ma eccezionali nel Friuli. Sappiamo bene come la figura del commissario prevista dal decreto-legge è una figura eccezionale, neanche straordinaria. Ma tale figura è stata delineata solo nel momento in cui abbiamo avuto il conforto ed il consenso di tutte le forze politiche. Ed è stata particolare cura del Governo di configurare la posizione del commissario utilizzando perfino testualmente, nella formulazione dei poteri, le istanze presentate dai membri delle Commissioni parlamentari che si erano recati in Friuli.

E così che ne è stato fatto un organo autonomo, rispetto anche alla figura del commissario del Governo prevista dalla legge del 1970. Il Governo, ha ritenuto che fosse opportuno affrontare una situazione eccezionale con mezzi eccezionali, e non attraverso una dilatazione dei poteri previsti dalla legge del 1970 per il commissario, perché sembrò inopportuno e non ponderato — passatemi l'espressione — profittare di quella situazione eccezionale per dilatare poteri e competenza dello Stato.

La legge del 1970 dovrà essere emendata, ma il Governo ha ritenuto — e questo è stato un atto di correttezza politica e di correttezza costituzionale — che non si do-

vesse profittare dell'emozione del momento per adottare con carattere permanente misure che dovevano essere eccezionali e che si giustificavano in quel momento soltanto con l'eccezionalità della emergenza verificatasi. Il Governo, nell'altro ramo del Parlamento, ha accettato di buon grado la limitazione temporale posta alle funzioni del commissario, proprio perché riteniamo che i soggetti principali dell'opera di ricostruzione debbano essere le comunità locali e debba essere la popolazione friulana; proprio perché riteniamo che la presenza dello Stato non debba, al di fuori dell'emergenza, essere solo un'espressione della solidarietà nazionale — il Presidente del Consiglio ne ha dato conferma poc'anzi — ma possa e debba essere una presenza non sostitutiva, bensì di propulsione, di coordinamento e, ove necessario, di integrazione. Il nostro ordinamento ha fatto una scelta di pluralismo istituzionale, che acquista un contenuto civile e morale particolare in relazione ad una regione che ha una sua precisa identità storica e culturale, e che ha energie morali e specifiche che ci fanno credere che il Friuli, anche se non da solo, anche se con la solidarietà della nazione, possa e debba essere — attraverso le sue strutture di base e le sue strutture locali — l'interprete principale della propria rinascita. Una rinascita che non avrebbe senso se si limitasse alla ricostruzione materiale, e mettesse invece tra parentesi quella riconquista di coraggio morale, quella riconquista di identità specifica, quella riconquista culturale che solo le popolazioni friulane — certo, ripeto, con la solidarietà di tutta la nazione — possono, devono e sono in grado di effettuare.

GUARRA. Insomma lo Stato deve essere presente, ma non deve farsi notare.

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Lo Stato deve essere presente, così come può e deve essere presente in una Repubblica la quale ritiene che il soggetto principale debba essere il popolo, in tutte le espressioni; perché la Repubblica non è solo lo Stato, ma la Repubblica è lo Stato, le regioni, le province, i comuni. La Repubblica è tutto questo e sono tramontati i tempi in cui si poteva identificare lo Stato in un solo centro autoritativo di potere nel nostro ordinamento.

Lo Stato, come espressione comune della sovranità nazionale, farà certamente il

suo dovere. Certo, da questa esperienza il Parlamento ed il Governo, che sono la espressione della nazione nel suo complesso, debbono indubbiamente trarre degli insegnamenti e dei propositi per il futuro. Come ho detto, c'è bisogno di porre mano ad una riforma della legge sulla protezione civile; ma va detto che pur nella insufficienza, forse, dello strumento, questo strumento è servito a rendere possibile una presenza dello Stato collegata alle realtà locali. Ha reso possibile una presenza dello stato con le sue autorità civili, con le forze militari, con le forze dell'ordine, con il corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non hanno respinto, ma hanno solo coordinato in una cornice unitaria quello che è stato lo slancio delle regioni, delle province, dei comuni, di tanta parte d'Italia e di tutte le forme di solidarietà.

Anche noi, quindi, come Stato, al di là dell'impegno della ricostruzione, credo che dobbiamo trarre ammaestramenti ed insegnamenti da questa tragedia, per dotare lo Stato, il Governo, il Parlamento di strumenti più idonei a fronteggiare situazioni che la struttura geologica del nostro paese rende purtroppo non eccezionali, dal Belice ad Ancona, a Tuscania ed al Friuli.

Il commissario straordinario del Governo, sta operando in collegamento con le province, con i comuni, con le realtà locali, e l'impegno del Governo è quello di saldare il momento dell'emergenza vera e propria con il momento in cui le popolazioni friulane potranno riprendere possesso, anche fisico, della loro regione in strutture stabili e non in strutture provvisorie che certamente feriscono la realtà morale e civile di quella regione.

In questo il commissario straordinario è stato dotato, — in virtù del decreto-legge di cui mi auguro la pronta conversione in legge anche da parte di questa Camera — di poteri eccezionali, che non si possono svolgere se non nell'ambito delle competenze statali, anche in questa fase di transizione. Il modo con cui sarà gestita questa fase di transizione certo può essere, in una qualche misura, condizionante degli indirizzi futuri della ricostruzione. Ci siamo, al riguardo, trovati di fronte a delle scelte. Si trattava di scelte riguardanti la sistemazione provvisoria (case prefabbricate o *roulottes*), e si doveva scegliere se imboccare la strada, tecnologicamente affascinante, di saldare la fase della gestione

della emergenza e la fase della ricostruzione, ricorrendo a tecniche di ricostruzione abitativa quali l'industria moderna offre. Certo avremmo anche potuto scegliere una edilizia industrializzata che fosse allo stesso tempo soluzione provvisoria e quindi definitiva. Ma questo non poteva essere fatto e non doveva essere fatto! Non poteva e non doveva essere fatto perché non si tratta soltanto di ricostruire case: si tratta soprattutto di ricomporre, nella sua identità e nella sua globalità culturale e storica, la comunità friulana. Questo non poteva essere fatto in tempi brevi e non doveva essere fatto prescindendo dalle popolazioni, dagli enti locali, dalla tradizione culturale e storica della gente friulana.

Il Governo ha già preso impegno — attraverso il suo massimo esponente, il Presidente del Consiglio — che lo Stato, il Parlamento e il Governo stesso, che rappresentano gli organi della solidarietà nazionale, saranno presenti non solo con interventi finanziari ma, quando questo sarà richiesto, anche con le strutture operative nell'opera della ricostruzione del Friuli.

Siamo i primi ad augurarci che si possa far cessare quanto più rapidamente possibile la gestione eccezionale dell'emergenza nel Friuli. Abbiamo accettato la data che è stata posta come termine alle attribuzioni del commissario straordinario proprio in coerenza con la scelta che, fin dal primo momento, abbiamo fatto: cioè lo Stato non come organo autoritativo e sostitutivo di altri centri e di altri soggetti, ma come organo di direzione, di coordinamento e di integrazione.

Mi auguro perciò che la gestione del commissario possa cessare entro quella data e, se necessario, anche prima. Dico questo non per un disimpegno dello Stato ma perché ciò significherebbe che son venute meno le ragioni per le quali abbiamo dovuto dar vita a questo regime eccezionale. L'impegno è grande, inteso come impegno del Parlamento, del Governo e di tutta la nazione. Credo che, nell'affrontare tale impegno, dobbiamo essere confortati e sostenuti da una certezza: che noi tutti, Parlamento, Governo, altre regioni, forze politiche nazionali dobbiamo fare il nostro dovere perché il popolo friulano il suo dovere l'ha fatto e lo farà per la ricostruzione della sua terra e della sua « piccola patria » (*Vivi applausi al centro*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Senato e della Commissione.

REGGIANI, *Segretario*, legge:

Il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« Le funzioni attribuite al Commissario straordinario ai sensi dei commi precedenti cessano il 30 aprile 1977 ».

*All'articolo 2, terzo comma, le parole: « lire 70.000 milioni » sono sostituite dalle altre: « lire 100.000 milioni »;*

*il quinto comma è soppresso;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« Alla data del 30 aprile 1977 la gestione stralcio del fondo e la correlativa contabilità speciale sono affidate al Prefetto della provincia di Udine per la definizione degli impegni assunti dal Commissario straordinario ed il versamento, entro 60 giorni, delle eventuali rimanenze attive alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 ».

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977 residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, sono dispensati dalla prestazione del servizio militare.

Sono altresì esentati a domanda i cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le cui famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche a seguito degli eventi sismici dell'anno 1976.

I soggetti di cui ai due commi precedenti nonché i cittadini che devono ottem-

perare agli obblighi di leva, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, che non abbiano il requisito previsto dal precedente secondo comma, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 20 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni. Essi vengono impiegati in servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori dalle zone sinistrate.

Coloro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che si trovano nelle condizioni previste dai primi due commi sono collocati, a domanda, in congedo illimitato ».

*All'articolo 4 le parole: « Il Commissario straordinario coordina e pianifica, di intesa con il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia » sono sostituite dalle altre: « Il Commissario straordinario coordina, di intesa con la Regione Friuli-Venezia Giulia ».*

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi per il conseguimento del pareggio economico dei bilanci dei comuni terremotati di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e per la concessione dei contributi straordinari di cui all'ultimo comma del presente articolo è elevato da 3.000 a 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

I contributi previsti dal precedente comma sono concessi anche ai comuni di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nonché ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

L'importo massimo del contributo attribuibile ai comuni di Udine e Pordenone per gli esercizi 1976 e 1977 è stabilito nella misura rispettivamente di lire 1.400 milioni e di lire 650 milioni.

Con le stesse modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono concessi contributi straordinari per gli esercizi 1976 e 1977 alle comunità montane di cui alla legge 13

dicembre 1971, n. 1102, costituite prevalentemente dai comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del sopra citato decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del presente decreto-legge, e al consorzio dei comuni denominato comunità collinare del Friuli, per far fronte agli oneri determinati dagli eventi sismici del 1976, nonché ai comuni anche di altre province per i maggiori oneri conseguenti alla istituzione nel loro territorio di centri assistenziali disposta dal Commissario straordinario ».

*All'articolo 6, ultimo comma, la parola: « esserci » è sostituita dall'altra: « esservi ».*

*All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale di cui al primo comma e da quello degli uffici operanti nelle province di Udine e Pordenone, comunque a disposizione del Commissario straordinario per le speciali esigenze di cui allo stesso primo comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557 »;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« Per le prestazioni di lavoro straordinario rese successivamente al 19 settembre 1976 dal personale con sede ordinaria di servizio nelle località previste dal primo comma, in relazione alle esigenze ivi indicate, non trovano applicazione i limiti stabiliti dall'articolo 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 ».

*Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:*

**ART. 7-bis.**

« Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle località delle province di Udine e Pordenone l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e l'indennità di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, come modificato dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, spettanti in relazione all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento,

con un aumento minimo giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976.

Al personale militare impegnato nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonché all'opera di ricostruzione del Friuli, che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge ».

**ART. 7-ter.**

« L'articolo 38 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici, in servizio presso uffici aventi sede nelle province di Udine e Pordenone, che hanno presentato domanda di esodo volontario, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, con decorrenza 1° luglio 1976, 1° gennaio 1977, 1° luglio 1977 e 1° gennaio 1978 possono essere, con il loro consenso, trattenuti in servizio per particolari esigenze fino al 30 giugno 1978.

I predetti dipendenti che comunque abbiano titolo per fruire dell'esodo volontario ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono a domanda rinunciare all'esodo anticipato e a ogni conseguente beneficio previsto dalla predetta legge ».

*All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province di Udine e Pordenone, a seconda della rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, nonché delle comunità montane costituite prevalentemente dai comuni sopraindicati e della comunità collinare del Friuli, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ».

*al terzo comma, le parole: « nella qualifica di reggenti » sono sostituite dalle altre: « nella qualità di reggenti »;*

*L'ultimo comma è sostituito dal seguente:*

« Ai segretari che prestano servizio nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, numero 227, convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del presente decreto-legge, nonché nelle comunità montane costituite prevalentemente dai comuni sopraindicati e nella comunità collinare del Friuli, viene attribuita per gli esercizi 1976 e 1977, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, a decorrere dal 6 maggio 1976, una indennità mensile aggiuntiva al trattamento economico in godimento ».

*All'articolo 9, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:*

« L'importo di lire 42.000 milioni di cui al comma precedente è interamente destinato, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, alla gestione speciale prevista dallo stesso secondo comma del citato articolo 2 »;

*al secondo comma, le parole: « eventi sismici di cui al successivo articolo 12 » sono sostituite dalle altre: « eventi sismici dell'anno 1976 ».*

*Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:*

#### ART. 9-bis.

« Le provvidenze di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche alle imprese artigiane danneggiate a seguito degli eventi sismici del settembre 1976.

Dopo il quarto comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è aggiunto il seguente:

« Le imprese artigiane possono altresì ottenere crediti per la reintegrazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici ».

All'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modifi-

cazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è aggiunto il seguente comma:

« Il fondo centrale di garanzia costituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 1.000 milioni. Detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 ».

*All'articolo 10, sono aggiunti i seguenti commi:*

« Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le parole: « 6 maggio 1976 » sono sostituite con le altre: « 15 settembre 1976 ».

Nei comuni delle province di Udine e Pordenone colpiti dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 1976 previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è parimenti sospeso fino al 30 giugno 1977 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15 settembre 1976, o comunque prima di tale data patuiti o autorizzati, scadenti tra tale data e il 30 giugno 1977, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni stessi ».

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

#### ART. 10-bis.

« Nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le parole: « eventi sismici del maggio 1976 », sono sostituite dalle parole: « eventi sismici del maggio e settembre 1976 ».

*L'articolo 11 è sostituito dal seguente:*

« Nei comuni e nelle frazioni di comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, diversi da quelli colpiti nel maggio 1976, ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sentiti la Regione ed il Commissario straordinario, si applicano le

disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, come modificati dal precedente articolo 10.

Per i comuni indicati nel comma precedente la data del 6 maggio 1976, contenuta nell'articolo 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituita da quella del 15 settembre 1976 ».

*Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:*

**ART. 11-bis.**

« Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto ».

*All'articolo 14, il primo capoverso è sostituito dal seguente:* « Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari ».

*All'articolo 16, il secondo comma è soppresso.*

*Dopo l'articolo 17, sono inseriti i seguenti:*

**ART. 17-bis.**

« Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia dopo il maggio 1976 ».

**ART. 17-ter.**

« L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, converti-

to, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dai seguenti:

« La sovvenzione speciale di cui al primo comma è corrisposta, a carico del Ministero dell'interno, anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonché, a carico del Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensioni o assegni ai sensi delle leggi vigenti. Tale sovvenzione non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis.

La sovvenzione di cui al primo comma spetta, con gli stessi criteri e modalità ivi previsti, anche ai titolari di sole pensioni a carico di organismi assicurativi esteri » ».

**ART. 17-quater.**

« Alle vedove di guerra e agli orfani inabili, ai genitori o collaterali inabili di caduti in guerra titolari di pensioni di guerra, residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, che non siano in godimento di altre pensioni, è corrisposta l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 ».

**ART. 17-quinquies.**

« La rendita a favore dei cittadini riconosciuti invalidi a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applica con decorrenza dalla data dell'infortunio.

Le provvidenze di cui al citato articolo 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai soggetti residenti nei comuni indicati all'articolo 1 del predetto decreto-legge nonché all'articolo 11 del presente decreto ».

*L'articolo 19 è sostituito dal seguente:*

« I termini di cui agli articoli 7 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge

29 maggio 1976, n. 336, sono prorogati al 30 giugno 1977.

Le provvidenze di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono estese a tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei confronti degli enti pubblici per opere attinenti all'emergenza ed alla ricostruzione ovvero nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai comuni competenti ».

*All'articolo 21, primo comma, dopo le parole: « è autorizzato » sono inserite le altre: « d'intesa con il Commissario straordinario ».*

*All'articolo 29 è aggiunto il seguente comma:*

« L'agevolazione di cui sopra può essere estesa agli assegnatari dei terreni venduti, con pagamento rateizzato del prezzo, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e dall'Ente nazionale per le Tre Venezie, per la formazione della proprietà coltivatrice ».

*Dopo l'articolo 34, sono inseriti i seguenti articoli:*

**ART. 34-bis.**

« Il primo comma dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è sostituito dal seguente:

« Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni » ».

**ART. 34-ter.**

« Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché in quelli indicati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per

usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili, nonché in quelli requisiti, e per tutta la durata della permanenza degli stessi, è posta a carico dello Stato nella misura del 75 per cento del suo ammontare.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

Ai relativi pagamenti in favore dell'Enel si provvede con gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.

La spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli alloggi dei senza tetto ubicati nei centri assistenziali istituiti dal Commissario straordinario è posta a totale carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto ».

*All'articolo 36, dopo il primo comma, è inserito il seguente:*

« Negli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 42 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è compresa anche l'esecuzione di varianti tecniche all'attuale tracciato delle strade statali ».

*Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:*

**ART. 36-bis.**

« Per gli anni 1976, 1977 e 1978, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, non si applicano nei confronti degli imprenditori che ne facciano richiesta contestualmente alla presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi ed allegghino alle stesse una attestazione del sindaco dalla quale risulti che l'azienda, i cui redditi sono compresi nella dichiarazione, è stata gravemente danneggiata nella propria struttura produttiva a causa del sisma.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente le riscossioni sono effettuate a mezzo ruolo senza l'applicazione del disposto degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 novembre 1973 e successive modifiche ».

**ART. 36-ter.**

« I crediti d'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale in uno dei comuni indicati negli articoli 1 e



20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nell'articolo 11 del presente decreto, derivanti dalla dichiarazione dei redditi posseduti negli anni dal 1975 al 1978 saranno rimborsati, su richiesta del contribuente, entro sei mesi dal termine di presentazione della dichiarazione ».

ART. 36-*quater*.

« L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica sono prorogati al 31 dicembre 1976 ».

Nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nelle ipotesi previste dal primo e secondo comma dell'articolo 26 del suddetto decreto-legge n. 227, sono prorogati al 31 dicembre 1976 i termini per le registrazioni cronologiche previste dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica ».

*All'articolo 37, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:*

« È inoltre prorogato alla stessa data del 31 marzo 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 dai soggetti indicati nel terzo comma del predetto articolo 25 che, da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, risultino essere stati impegnati nell'opera di soccorso nelle zone terremotate nel periodo dal 6 maggio al 30 settembre 1976 ».

*All'articolo 38, primo comma, le parole: « 31 marzo 1977 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1977 »;*

*al terzo comma la parola: « aprile » è sostituita dall'altra: « luglio »;*

*dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:*

« I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere lo sgravio dei contributi iscritti a ruolo per le rate afferenti il periodo di sospensione della riscossione ai sensi del citato articolo 26 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui, garantiti dallo Stato, nei limiti dell'importo delle rate suddette »;

*all'ultimo comma, dopo le parole: « dell'articolo 11 » sono aggiunte le seguenti: « del presente decreto-legge ».*

*All'articolo 40, primo comma, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:*

« d) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere utilizzati anche per attività imprenditoriali nei comuni indicati nella precedente lettera a). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi stessi;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni indicati nella precedente lettera a);

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie »;

*dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:*

« Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal Commissario straordinario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto »;

*L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:*

« Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonché alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del Commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune.

Fino alla data del 31 dicembre 1977 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del primo comma, effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 6 maggio 1976. Chi abbia assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data e fino a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha diritto al rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, sempreché non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ».

*Dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:*

**ART. 41-bis.**

« I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,

convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai lavoratori dipendenti dagli esercenti attività professionali ed artistiche.

I benefici previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché dall'articolo 19 del presente decreto-legge si applicano anche agli esercenti attività professionali ed artistiche ».

**ART. 41-ter.**

« Gli atti di primo acquisto di terreni o di edifici anche distrutti o danneggiati situati nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente articolo 11, stipulati fino al 31 dicembre 1980, nonché di quelli distrutti o danneggiati a scopo di ricostruzione o riparazione, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei detti comuni da data anteriore al 6 maggio 1976 e la conservi alla data dell'acquisto.

Salvo il caso di forza maggiore l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto.

Sulla parte di suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.

Per conseguire le agevolazioni tributarie del presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali ».

**ART. 41-quater.**

Nei casi in cui l'attività esercitata dalle imprese sia rimasta sospesa a causa degli eventi sismici, le tasse sulle concessioni governative relative a licenze, autorizzazioni e concessioni e la tassa comunale sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche a carico delle imprese medesime non sono dovute

fino alla scadenza dell'anno solare in cui è avvenuta la ripresa dell'attività stessa.

Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, è esclusa la responsabilità solidale prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nei confronti di coloro che hanno sospeso, e limitatamente al periodo di sospensione derivante dagli eventi sismici, la attività in relazione alla quale si verifica il presupposto di tale responsabilità.

La data di ripresa dell'attività deve essere comunicata dagli interessati alle competenti autorità comunali, a mezzo raccomandata, non oltre tale data, pena la decadenza dal beneficio.

Per coloro che hanno già ripreso l'attività interrotta per causa dei movimenti sismici, l'adempimento di cui sopra deve essere fatto entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ».

*All'articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Per i veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili indicati negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, come modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dovuta per l'anno 1976 un'imposta straordinaria nelle misure stabilite negli articoli medesimi. L'imposta è dovuta anche per i veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose con carrozzeria " a furgone finestrato " »;

*dopo il secondo comma è inserito il seguente:*

« L'imposta straordinaria prevista dal primo comma deve essere corrisposta, nelle misure stabilite dalle disposizioni ivi richiamate, anche per le unità da diporto nazionali a motore, ancorché ausiliario, che abbiano pagato o pagheranno nell'anno 1976 la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicati il termine e le modalità per il versamento dell'imposta »;

*il terzo comma è sostituito dal seguente:*

« Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni indicate nel primo comma nonché

quelle degli articoli 5-bis e 5-ter del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346 »;

*dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:*

« I rimorchi ad uso di abitazione e simili, utilizzati nel territorio delle province di Udine e Pordenone dai residenti nei comuni contemplati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché quelli di proprietà dei terremotati della Valle del Belice, residenti nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1977 ».

*All'articolo 44, secondo comma, le parole: « lire 111.850 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire 151.350 milioni » e le parole: « lire 54.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « lire 64.500 milioni ».*

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti presentati si riferiscono agli articoli del decreto-legge. Si dia lettura degli articoli del decreto-legge ai quali si riferiscono gli emendamenti presentati.

REGGIANI, Segretario, legge:

#### ART. 1.

« Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, può prendere, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, ogni iniziativa ed adottare anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilità generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori interessati.

Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, esercita a tale scopo tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo al-

tresi al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni, anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva ».

#### ART. 2.

« È costituito un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il fondo è amministrato dal commissario straordinario.

Il fondo è alimentato dallo stanziamento di lire 70.000 milioni che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1976. Al fondo affluiscono altresì le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del fondo stesso e che è autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamità, ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonché ad assistenza in natura, comprese le somme residue sugli stanziamenti iscritti, nel medesimo stato di previsione, ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Le disponibilità del fondo sono versate ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale di Udine. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.

A detto fondo affluiranno altresì le oblazioni che saranno effettuate da enti o privati con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro.

Con lo stesso fondo il commissario provvede ai seguenti interventi:

a) per assistenza straordinaria ed altre esigenze di carattere straordinario, ivi compresi gli incentivi da concedersi ai sinistrati per consentire loro di reperire una sistemazione autonoma;

b) per assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in partico-

lare, per l'acquisto di *roulottes*, per l'installazione di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto ivi comprese le necessarie infrastrutture;

c) per le provvidenze di cui agli articoli 14, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Il commissario per lo svolgimento dei compiti sopraindicati può avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando, nonché della collaborazione di esperti anche estranei all'amministrazione, cui possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici ».

#### ART. 3.

« I cittadini soggetti ad obbligo di leva, residenti nei comuni colpiti da calamità naturali o catastrofe e individuati con decreto emanato dal Ministro per la difesa, sentito il commissario del Governo, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni.

Essi vengono impiegati in servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori delle zone disastrate ».

#### ART. 17.

« Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976 nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi dello articolo 20 del decreto stesso, nonché ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto ».

#### ART. 23.

« L'eventuale istituzione di linee automobilistiche di servizio pubblico per trasporto di persone, determinata da esigenze delle popolazioni delle province di Udine e di Pordenone in dipendenza degli eventi sismici verificatisi nel 1976, da esercitarsi oltre che sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia anche su quello della regione Veneto, è delegata alla regione Friuli-Venezia Giulia previa intesa con la regione Veneto.

La relativa concessione ha carattere del tutto precario ed eccezionale, durata non superiore ad un anno, salvo proroga per un ulteriore anno, e deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dei trasporti ».

**ART. 27.**

« Agli abbonati telefonici danneggiati dal terremoto, indicati dalle autorità locali e residenti nei comuni indicati a norma dello articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e a norma dell'articolo 11 del presente decreto, non saranno addebitati gli importi relativi al traffico telefonico effettuato nel mese di settembre 1976. Non saranno, altresì, addebitati ai predetti abbonati i canoni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1976, n. 55, concernenti il quarto trimestre del 1976.

Gli importi dovuti dai predetti abbonati per la bolletta telefonica relativa al quarto trimestre del 1976 possono essere versati, senza alcuna maggiorazione, sino al 31 gennaio 1977.

Il traffico telefonico, urbano, interurbano, internazionale ed intercontinentale, svolto nel mese di settembre 1976 in partenza dai posti telefonici pubblici dei comuni di cui al primo comma del presente articolo, è gratuito.

Gli oneri derivanti dalle suddette agevolazioni, valutati in lire 300 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda stessa per l'esercizio 1976; alla nuova spesa si farà fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che presenta la necessaria disponibilità.

I telegrammi accettati nei comuni determinati a norma del primo comma del presente articolo, in partenza per l'interno e per l'estero, sono inoltrati in esenzione di tassa fino al 30 settembre 1976 ».

**ART. 28.**

« Il traffico telefonico urbano, interurbano, internazionale ed intercontinentale svolto nel mese di settembre 1976 in partenza dai posti telefonici pubblici dei centri di raccolta dei profughi dalle zone terremotate richiesto dai profughi stessi, è gratuito.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, la società SIP e la società Italcable, ciascuna per il traffico di rispettiva competenza, sosterranno l'onere economico derivante dall'agevolazione prevista dal precedente comma ».

**ART. 29.**

« A favore dei titolari di aziende agricole che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie, tali da comportare interventi di ripristino e riattamento delle strutture stesse, le rate relative ai mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprietà coltivatrice, possono essere sospese per cinque anni e la relativa scadenza potrà essere differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione del tasso di interesse ».

**ART. 35.**

« Per gli interventi di cui al quarto comma dell'articolo 35 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977 ».

**ART. 42.**

« Per i veicoli a motori, autoscafi ed aeromobili indicati negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, come modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, è dovuta per l'anno 1976 un'imposta straordinaria nelle misure stabilite negli articoli medesimi. L'imposta è dovuta anche per i veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose con carrozzeria "a furgone finestrato" ».

L'imposta deve essere corrisposta entro il 31 ottobre 1976 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni indicate nel primo comma.

Il diritto dell'amministrazione finanziaria a richiedere il pagamento dell'imposta e della soprattassa si prescrive nel termine di tre anni dalla data di scadenza del termine utile per il pagamento del tributo.

È autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per il rimborso all'ente esattore delle spese sostenute per l'espletamento del servizio di riscossione e riscontro dei versamenti effettuati a norma del presente articolo.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle presenti norme sono riservate all'erario dello Stato ed affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Sono esclusi dall'imposta straordinaria di cui al primo comma gli autoveicoli ed i motocicli immatricolati nelle province di Udine e di Pordenone ».

**ART. 44.**

« Per le esigenze determinate dagli eventi sismici verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia, i proventi delle misure fiscali di cui agli articoli 42 e 43, affluiti ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata statale, saranno versati ad apposito conto corrente infruttifero, da istituirsi presso la tesoreria centrale, denominato " Fondo di solidarietà per la ricostruzione e lo sviluppo economico del Friuli " ».

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato in lire 111.850 milioni per l'anno finanziario 1976 ed in lire 54.000 milioni per l'anno finanziario 1977, si provvede con le disponibilità del conto corrente infruttifero di tesoreria di cui al precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli anni 1976 e 1977, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*All'ultimo comma dell'articolo 1, nel testo della Commissione, sostituire le parole: cessano il 30 aprile 1977, con le seguenti: cessano il 30 gennaio 1977.*

- 1. 2. Pannella, Mellini, Bonino Emma, Faccio Adele.**

*All'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il commissario deve riferire mensilmente alla commissione parlamentare per la

ricostruzione del Friuli di cui all'articolo 1-bis sullo stato di attuazione del disegno di legge n. 606 e in generale sull'azione di ricostruzione delle zone terremotate.

- 1. 1. Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele, Pinto, Corvisieri, Milani Eli-seo, Castellina Luciana, Gorla.**

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.**

È costituita la commissione parlamentare per la ricostruzione del Friuli formata da rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Parlamento eletti in misura paritetica, con la funzione di consultazione degli enti locali e delle rappresentanze dei terremotati. La commissione elegge nel suo seno un presidente e due vicepresidenti.

- 1. 0. 1. Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele, Pinto, Corvisieri, Milani Eli-seo, Castellina Luciana, Gorla.**

*Al quinto comma dell'articolo 2 aggiungere il seguente punto:*

d) per gli interventi proposti dagli organismi sindacali.

- 2. 1. Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele, Pinto, Corvisieri, Milani Eli-seo, Castellina Luciana, Gorla.**

*Al primo e secondo comma dell'articolo 3, nel testo della Commissione, sostituire le parole: per gli anni dal 1975 al 1977, con le seguenti: per gli anni dal 1975 al 1981.*

- 3. 1. Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele, Pinto, Corvisieri, Milani Eli-seo, Castellina Luciana, Gorla.**

*Sostituire il terzo comma dell'articolo 3, nel testo della Commissione, con il seguente:*

I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1981, residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia e che non beneficiano degli esoneri di cui ai precedenti commi, sono tenuti a svolgere il servizio militare in reparti di stanza nella regione Friuli per essere impiegati in servizi attinenti la ricostruzione della zona.

- 3. 2. Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele, Pinto, Corvisieri, Milani Eli-seo, Castellina Luciana, Gorla.**

*Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:*

**ART. 23-bis.**

Va garantita la totale gratuità dei trasporti dalle zone di sfollamento alle zone terremotate per tutti i terremotati.

**23. 0. 1. Pannella, Mellini, Bonino Emma, Faccio Adele.**

*Al primo e terzo comma dell'articolo 27 sostituire le parole: nel mese di settembre 1976, con le seguenti: fino al 31 maggio 1977.*

**27. 1. Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele, Pinto, Corvisieri, Milani Eli-seo, Castellina Luciana, Gorla.**

*Al quarto comma dell'articolo 27 sostituire le parole: valutati in lire 300 milioni, con le seguenti: valutati in lire 2.000 milioni.*

**27. 2. Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele, Pinto, Corvisieri, Milani Eli-seo, Castellina Luciana, Gorla.**

*Al primo comma dell'articolo 28 sostituire le parole: nel mese di settembre 1976, con le seguenti: fino al 31 maggio 1977.*

**28. 1. Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele, Pinto, Corvisieri, Milani Eli-seo, Castellina Luciana, Gorla.**

*All'articolo 29, sostituire interamente il testo della Commissione con il seguente:*

A favore dei titolari di aziende agricole che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie tali da comportare interventi di ripristino e riattamento delle strutture stesse, l'onere relativo al pagamento dei mutui di miglioramento fondiario o dei mutui concessi per la formazione della proprietà coltivatrice è abolito.

**29. 1. Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele, Pinto, Corvisieri, Milani Eli-seo, Castellina Luciana, Gorla.**

*All'articolo 35, dopo le parole: legge 29 maggio 1976, n. 336, aggiungere le seguenti: con esclusione delle opere di culto.*

**35. 1. Pannella, Bonino Emma, Mellini, Faccio Adele, Pinto, Corvisieri.**

*Al quarto comma dell'articolo 42, nel testo della Commissione, sopprimere le parole: e 5-ter.*

**42. 1. Mellini, Faccio Adele, Pannella, Bonino Emma.**

*Sostituire il sesto comma dell'articolo 42, nel testo della Commissione, con il seguente:*

L'Automobile Club d'Italia è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 20, quarto comma, della convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1969. È escluso ogni compenso all'ACI per il versamento al Tesoro delle somme e degli interessi relativi provenienti dai versamenti sul conto corrente 88000 e per l'esazione del tributo con versamento agli uffici dell'ACI compensato dal contribuente.

**42. 2. Mellini, Faccio Adele, Pannella, Bonino Emma.**

*Al primo comma dell'articolo 44, nel testo della Commissione, sostituire le parole: « Fondo di solidarietà per la ricostruzione e lo sviluppo economico del Friuli » con le seguenti: « Fondo straordinario di solidarietà per il Friuli ».*

**44. 2. Pannella, Mellini, Pinto, Bonino Emma, Faccio Adele.**

MELLINI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Già nel suo intervento il collega Pannella ha accennato agli emendamenti che, anche a firma di alcuni colleghi del gruppo di democrazia proletaria, abbiamo ritenuto di dover presentare, e in particolare, al primo di essi, che riguarda la funzione del commissario di Governo e i limiti di tempo posti alla durata del suo mandato. I nostri emendamenti, in ogni caso, riguardano aspetti diversi del congegno del decreto-legge.

Con il primo di essi — l'emendamento Pannella 1. 2 — viene ridotto il termine delle funzioni del commissario dal 30 aprile al 30 gennaio 1977. Già dalle parole del ministro dell'interno abbiamo inteso che la funzione del commissario ha carattere non straordinario bensì eccezionale e che lo stesso Governo si augura che tali funzioni possano cessare anche prima della data prevista nel testo approvato dal Senato. Noi riteniamo che questo carattere di eccezionalità, come ha già ampiamente indicato il collega Pannella in ordine alla necessità di una ripresa delle funzioni proprie della regione (anche e soprattutto perché alle funzioni della regione sono state rivolte criti-

che certamente aspre e severe che presuppongono, tuttavia, che quell'organismo — che è l'organismo ordinario cui certamente tutti guardano per l'opera di ricostruzione — possa riprendere la sua dialettica interna) possa condurre a limitare nel tempo — e cioè al 30 gennaio 1977 — la funzione del commissario.

Con l'emendamento Pannella 1. 1 noi proponiamo la costituzione di una Commissione parlamentare per la ricostruzione del Friuli formata da rappresentanti di tutti i gruppi presenti in Parlamento, appunto perché occorre tener conto del carattere di eccezionalità, che non deve rappresentare un precedente, della nomina del commissario con quei determinati poteri. Dobbiamo accennare soltanto (perché fare qualcosa di più di un accenno potrebbe significare porre una questione che noi non vogliamo porre) al fatto che i poteri del commissario, così come sono configurati, rappresentano qualche cosa che va oltre il dato costituzionale dell'esistenza di una regione a statuto speciale, rispetto alla quale la legge ordinaria e a maggior ragione il decreto-legge subiscono limiti precisi per quel che riguarda la facoltà di introdurre innovazioni e mutamenti nei rapporti con lo Stato. Dunque la proposta della costituzione di una Commissione parlamentare può rappresentare, se dovesse essere respinto l'emendamento Pannella 1. 1, un precedente per indicare le condizioni alle quali il Parlamento dovrebbe ritenere ancorata la funzione di questa soluzione eccezionale. Sappiamo che in materia di eccezionalità nei meccanismi costituzionali della Repubblica bisogna certamente guardare con particolare attenzione, con determinati controlli e con cautela. L'emendamento Pannella 1. 0. 1, si ricollega al precedente e riguarda la costituzione della Commissione parlamentare alla quale il commissario deve riferire.

L'emendamento Pannella 2. 1 propone una modifica all'articolo 2, con l'indicazione tra gli interventi previsti anche di quelli proposti dagli organismi sindacali. Si vuole così porre i sindacati tra gli organismi che devono attivamente intervenire e si delimitano questi interventi alle attività più vicine alle funzioni dei sindacati ed ai problemi del lavoro.

L'emendamento Pannella 3. 1 tende ad estendere l'esenzione dal servizio militare prevista per i cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977 ai

cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1981.

Viene inoltre previsto, con l'emendamento Pannella 3. 2, che i giovani, che non siano totalmente esonerati dalla prestazione del servizio militare, possano prestare servizio oltre che nei reparti dei vigili del fuoco, anche in reparti militari purché di stanza in una regione del Friuli e siano destinati a compiere opere relative a prestazioni di soccorso nei confronti delle popolazioni. Infatti si sa già — e abbiamo avuto una esperienza diretta con gli obiettori di coscienza — che prevedere esclusivamente l'inclusione nel Corpo dei vigili del fuoco potrebbe indurre ad una limitazione nell'ammissione a questi benefici di giovani interessati. La destinazione ad analoghe funzioni, sempre nell'interesse delle popolazioni danneggiate, può consentire che questi cittadini abbiano maggior possibilità di impiego, con riguardo anche al numero di coloro che dovrebbero essere ammessi al beneficio.

Con l'emendamento 23. 0. 1 viene proposto di inserire, dopo l'articolo 23, il seguente articolo 23-bis: « Va garantita la totale gratuità dei trasporti dalle zone di sfollamento alle zone terremotate per tutti i terremotati ».

Con l'emendamento 27. 1 viene prolungato il periodo di esenzione dal pagamento delle borrette telefoniche per le zone terremotate. Con l'emendamento 27. 2 viene aumentata la previsione di spesa relativa a questo servizio.

Con l'emendamento 28. 1 viene spostato il termine previsto per questi benefici.

Con l'emendamento 29. 1 viene apportata una modifica all'articolo concernente i benefici per gli oneri relativi al pagamento dei mutui di miglioramento fondiario, prevedendosi una « esenzione », anziché una « sospensione ». Si tratta di una forma diretta di sovvenzione per le imprese agricole probabilmente più esposte proprio perché sottoposte ad oneri anche di pagamento di mutui di miglioramento.

Con l'emendamento 35. 1 viene proposta la esclusione delle opere di culto da quelle che possono beneficiare della destinazione dei fondi per il soccorso.

Con l'emendamento 42. 1 viene affrontato un tema che è già stato fatto oggetto di una interrogazione; la risposta del Governo — avuta in aula l'altro giorno — rappresenta un ulteriore motivo di preoccupazione relativo alle funzioni dell'ACI in queste condizioni. Diciamo subito che da quel-



la risposta abbiamo avuto la sensazione che veramente non si sia tenuto conto da parte del ministro del contenuto della convenzione tra l'ACI e il Governo, approvata con decreto del ministro delle finanze, alla quale fa riferimento l'articolo 5-ter della legge istitutiva della prima *una tantum*, che è stato richiamato, con le modifiche apportate dal Senato.

Qual è l'oggetto di questa questione? Noi avevamo rilevato dal testo del disegno di legge che veniva proposta una previsione di spesa di due miliardi e mezzo per la riscossione ed il controllo relativi al versamento della famosa imposta *una tantum* ed avevamo rilevato altresì che non venivano posti dei limiti per il versamento da parte dell'ente esattore delle somme e per la destinazione degli interessi.

Ci è stato allora opposto nella risposta da parte del ministro che, viceversa, con il citato articolo 5-ter, effettivamente veniva richiamata — e non lo era nel testo originario del provvedimento — tutta la convenzione tra lo Stato e l'ACI relativa alla tassa di bollo e che questa convenzione prevede puntualmente il versamento degli interessi dei conti correnti, sui quali vengono fatti questi versamenti, direttamente allo Stato.

Ma qui il problema è un altro. Ci è stato, infatti, risposto dal ministro, innanzitutto che questa previsione di spesa era stata effettuata perché si riteneva in questa occasione di dover provvedere a un controllo da parte dello Stato nei confronti di eventuali evasioni dei soggetti tenuti al versamento della imposta *una tantum*.

Nella replica alla risposta data alla nostra interrogazione dal rappresentante del Ministero delle finanze abbiamo fatto notare che sembrava strano che proprio in questa occasione si dovesse effettuare tale controllo, per il semplice motivo che la convenzione tra lo Stato e l'ACI già prevedeva, con modalità specifiche, il controllo per campioni del 20 per cento annuo. Mi spiace che non sia qui presente il rappresentante del Ministero delle finanze. Comprendo che l'onorevole Andreotti non possa prestarmi attenzione su questa questione: tra le sue varie funzioni non rientra quella di tenere presente le convenzioni stipulate dal Ministero delle finanze, particolarmente in una materia così specifica.

Nella citata replica abbiamo fatto presente che il compito del controllo è demandato all'ACI anche per la tassa di bollo,

ma che l'ACI, dal 1969, non è stata in condizioni di operare neanche un solo controllo. E si noti che l'ACI, per la riscossione della tassa di bollo, percepisce la bellezza di 8 miliardi all'anno che, secondo l'articolo 19 della convenzione, aumentano in relazione all'aumento delle vetture sottoposte a tassa. Pertanto, salvo errore, siamo ora arrivati a 12 miliardi all'anno.

In questa circostanza si scopre che l'ACI deve effettuare il controllo. Sappiamo, ripeto, che non solo l'ACI non l'ha mai effettuato (e quindi ha percepito gli 8 miliardi senza dare la debita contropartita), ma anche che l'ACI non è mai stata in condizioni di effettuarlo. È vero che *ad impossibilia nemo tenetur*, ma nessuno è neppure tenuto a corrispondere la contropartita di una prestazione impossibile.

In questa occasione si afferma la necessità di operare un controllo per la moralità del provvedimento. Ebbene, i casi sono due: o il controllo non può essere effettuato, e allora non si vede per quale motivo in questa occasione si debba ricorrere a tale incarico (purtroppo, l'incarico della riscossione è già stato espletato, ed ora si tratta di vedere come può essere espletato il controllo); oppure l'ACI è ora in condizioni di effettuarlo — fuori di quest'aula abbiamo sentito dire che ora l'ente è in condizioni di farlo — e allora sarebbe stato opportuno, sia in sede di discussione di questo disegno di legge sia in sede di risposta alla nostra interrogazione, che fosse stata data questa precisazione.

Ci è stato anche risposto che il rimborso delle spese sarà effettuato soltanto dietro dimostrazione di come esse sono avvenute. Facciamo notare che, dato che il richiamato articolo 5-ter fa riferimento alla convenzione e dato che essa fissa un compenso forfettario per la riscossione dell'imposta di bollo, non si vede quali potrebbero essere le modalità del controllo, dal momento che la convenzione prevede un pagamento forfettario indipendentemente da qualsiasi controllo sulla effettiva spesa effettuata per l'attività di riscossione.

In sede di replica alla risposta alla nostra interrogazione abbiamo altresì presentato al Governo la prova documentale del fatto che l'ACI, per un servizio di cui è previsto il pagamento, o per lo meno per le riscossioni effettuate direttamente (infatti la convenzione prevede che il pagamento possa essere effettuato sia attraverso conto corrente, sia direttamente presso gli

uffici dell'ACI), percepisce una tangente fissa di 500 lire per ogni versamento. Ho ricevuto un telegramma molto addolorato da parte del presidente dell'ACI, nel quale mi dice di dargliene la prova. La prova è qui con me; la metterò anche a disposizione. Si tratta di moduli stampati dall'Automobile Club di Roma. Quindi, ci troviamo di fronte a fatti che portano almeno a motivi di grave preoccupazione.

A questo punto, riteniamo di non poter insistere, certamente, con la richiesta che non si proceda attraverso l'ACI, perché l'ACI ha già provveduto. Siamo vicini alla scadenza del termine per il versamento dell'imposta. Speriamo, naturalmente, che tutti i contribuenti abbiano fatto il loro dovere attraverso il mezzo messo a loro disposizione (quello dell'ACI); ma non possiamo non proporre, in primo luogo, che sia abolito il riferimento alla convenzione, perché tale riferimento, fatto all'articolo 42, nel testo modificato dal Senato, con richiamo all'articolo 5-ter del precedente decreto-legge sull'*una tantum*, importa praticamente che non si faccia proprio quel controllo delle spese, effettuate e sostenute dall'ACI, di cui ci ha dato assicurazione il ministro, perché prevede esattamente il contrario, e cioè che sia fatto un versamento forfettario all'ACI per l'analogo servizio previsto dalla convenzione.

Con l'emendamento successivo abbiamo inteso stabilire che l'ACI è tenuto all'osservanza di cui agli articoli 11 e 20, quarto comma, della convenzione, riguardanti soltanto il versamento degli introiti del conto corrente su cui sono fatti gli adempimenti per il pagamento dell'imposta direttamente al Tesoro, compresi gli interessi. Abbiamo voluto, infatti, scorporare questa parte della convenzione dall'altra che, a nostro avviso, abilita l'ACI ad essere rimborsato globalmente, e non secondo le assicurazioni date dall'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze in sede di risposta all'interrogazione cui ho fatto precedentemente riferimento.

Naturalmente, il Governo potrà anche darci assicurazioni che ora la situazione è cambiata e che l'ACI è in condizione di essere adempiente là dove non lo è stato, ammesso che si possa dare fiducia a chi è stato inadempiente per moltissimi anni (mi sembra che l'ultima convenzione risalga al 1969) nei confronti di questo obbligo. Dunque, dal Governo dovremmo avere per lo meno assicurazioni circa i

mezzi di cui oggi l'ACI dispone per questo controllo, per così dire, alla fonte, attraverso la verifica di tutti i veicoli immatricolati.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Aggiungere all'articolo 17, in fine, il seguente comma:*

Le disposizioni di cui all'articolo 1, n. 3, lettere a), b), c) del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, sono estese ai comuni della regione Veneto — danneggiati dal sisma del 6 maggio — identificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

17. 1. **Orsini Gianfranco.**

*All'articolo 44, nel testo della Commissione, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

All'onere di 6.000 milioni derivante dal secondo comma dell'articolo 17 si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio in corso.

44. 1. **Orsini Gianfranco.**

L'onorevole Gianfranco Orsini ha facoltà di svolgerli.

**ORSINI GIANFRANCO.** L'emendamento 17. 1 mira ad estendere le provvidenze del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, anche ad altre zone colpite dal sisma del 6 maggio. È indubbio che Governo e Parlamento abbiano agito molto opportunamente incentrando la loro attenzione, subito dopo il disastro, sulle zone della regione Friuli-Venezia Giulia così duramente e tragicamente colpite, dando altresì in tal modo testimonianza della doverosa ed affettuosa solidarietà di tutta la nazione. Tale solidarietà è stata espressa in quest'aula nella seduta del 20 maggio anche mediante la rinuncia alla presentazione di emendamenti correttivi, per altro ritenuti opportuni e necessari, in modo da facilitare l'iter del provvedimento, affinché immediatamente potessero essere soccorse le popolazioni interessate, assicurando poi, oltre al soccorso, la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite.

Nella citata seduta fu presentato un ordine del giorno che impegnava il Governo a disporre, con urgente iniziativa autonoma, interventi per le finalità di cui all'ar-

articolo 1, n. 3, lettere *a*), *b*) e *c*) e dell'articolo 14 del citato decreto-legge in zone limitrofe a quelle considerate nel provvedimento emanato ed individuate da precisi accertamenti tecnici. Questo ordine del giorno, firmato da quasi tutti i gruppi parlamentari presenti in quest'aula, venne accettato dal Governo per bocca dell'allora ministro Toros. Esso però non ebbe seguito alcuno. Ragione per cui, di fronte all'attuale nuova normativa, che va ad integrare quella precedente, non mi pare possibile che si possa continuare ad ignorare la realtà rappresentata concretamente da altre località che hanno subito danni notevoli in occasione del terremoto del 6 maggio scorso.

Io ritengo che ogni legge dello Stato debba avere una caratteristica principale fra le altre: quella di porre tutti i cittadini nella stessa condizione (sia che si tratti di una legge fiscale, sia che si tratti di una legge di assistenza) e che debba essere dato a tutti equamente quanto spetta.

Se questo emendamento fosse respinto, si dimostrerebbe soltanto la volontà deliberata di emanare ancora una volta una norma che discrimina i cittadini italiani sulla

base di un confine geografico che non è certo stato rispettato dal terremoto.

Credo che per queste semplici ragioni il relatore possa accettare l'emendamento e possa trovare il consenso del Governo e dei pochi parlamentari presenti in questo momento in aula.

L'emendamento 44. 1 è soltanto la conseguenza logica dell'emendamento che ho testé illustrato, in quanto è diretto a creare le condizioni finanziarie perché il primo abbia attuazione pratica.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

**La seduta termina alle 13,30.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**

Dott. MANLIO ROSSI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO